PEL

Duca di Baranello D. Vincenzo Ruffo, e per la Duchessa di Bagnara D. Ippolita Ruffo

CONTRA

La Principessa di Stigliano D. Cecilia Ruffo.

NAPOLI
PRESSO VINCENZO ORSINO REGIO TIPOGRAFO
1797.

DEve la G. C. della Vicaria esaminare a Ruote giunte, se convenga accordarsi il decreto di *expedit* sulla convenzione passata tra la Duchessa di Bagnara D. Ippolita Ruffo, ed il Duca di Baranello D. Vincenzo Ruffo, in contraddizione dell'attuale Principessa di Stigliano D. Cecilia, e della Principessa di Scalea D. Eleonora, sorelle germane della Duchessa D. Ippolita. Nel sostenere le ragioni della Duchessa di Bagnara e del Duca di Baranello esporremo lo stato della causa, ed i fatti occorsi; e dalle facili e chiare illazioni, che ne derivano, si vedrà quanto estemporanee, ed insussistenti sieno le opposizioni delle Principesse contraddittrici.

F A T T O.

A' 19. Marzo dell'anno 1794 passò a miglior vita il Duca di Bagnara D. Nicola Ruffo. Fu dedotta l'eredità del defonto, tanto per parte del Duca di Baranello, quanto per parte della vedova Duchessa nel S.R.C. Fu destinato Com-

 messa-

messario il Consiglier Gargano. Si domandò nel S. R. C. dal Duca di Baranello la spettanza in di lui benefizio de' fedecommessi della casa di Bagnara, e specialmente di quello di un milione e duecentomila ducati istituito nel 1762 dal Duca Francesco il più giovane, padre del defonto Duca D. Nicola, ed avo della Duchessa D. Ippolita. Domandò parimenti pendente il giudizio la manutensione nel possesso de' feodi tutti della casa, possesso, che disse di aver preso anche per effetto della disposizione del fedecommettente; ed esibì varie carte relative all'assunto. La Duchessa al contrario pretendea di doversi ordinare alla G. C. che si spedisse in di lei benefizio il preambolo *ex testamento* del defonto Duca D. Nicola, e che non dovesse tenersi conto della dimanda del Duca di Baranello circa la spettanza del majorato istituito nel 1762 dal Duca Francesco suo avo, assumendo di esser tutto l'asse ereditario della casa di Bagnara assorbito da' fedecommessi de' Duchi predecessori, a' quali era essa chiamata.

Nel conflitto di simili pretensioni, e delle carte anche di possesso, il Consiglier Gargano stimò con decreto *domi* di sottoporre a sequestro *penes tutum tertium*, anche *quoad fructus*, i beni tutti appartenenti all'eredità del defonto Duca, ed alla casa di Bagnara.

Allora fu, che le parti contendenti consigliando meglio i loro interessi pensarono di lasciare la via giudiziaria lunga, e dispendiosa, e di venire ad un' amichevole composizione. Di comune consenso scelsero per Arbitri il Caporuota del S.R.C.

S. R. C. D.Gregorio Bifogni, ed il fu Prefidente della Regia Camera D. Carlo Muzj, ed implorarono dalla M. del Re la grazia, che tai Magiftrati col carattere di amichevoli compofitori aveffero terminata e decifa la controverfia; ed il Re N. S. fi benignò di annuirci.

Nelle molte feffioni tenute fra gli Avvocati rifpettivi riufcì loro di combinare un piano di accomodo, che ridotto in minute meritò di effer approvato da' Magiftrati Arbitri della contefa, anche perchè fi erano con effo accomodo conciliati i rifpettivi intereffi. La Ducheffa di Bagnara vedendo, che il Duca di Baranello era quello, che avea il maggior dritto di rapprefentare la cafa di Bagnara, come difcendente da Paolo Ruffo figlio fecondogenito di Carlo Duca di Bagnara, e ch' era il più proffimo nell' agnazione; vedendo, che negli antichi fedecommeffi era effo Duca chiamato nella eftinzion della linea mafcolina primogeniale; fecondando le lodevoli vedute de' fuoi antenati dirette a mantenere il decoro della famiglia, cedè ad ogni fua azione per la fpettanza non folo del majorato del milione e duecento mila ducati, ma di ogni altro. Rinunciò in benefizio del Duca non folo la tenuta, ma cedè *in folutum*, ed alienò pel prezzo del milione e 200 $\frac{a}{m}$ ducati i beni tutti, ed il corpo fteffo de' feodi con tutti i titoli, ed onorificenze, che in qualfivoglia modo poteffero appartenerle.

Il Duca di Baranello poi in compenfo fi addofsò tutt' i pefi, ed i debiti della cafa di Bagnara, tanto antichi fatti da' Fedecommettenti, quanto nuovi fatti dal defonto Duca, e

A 2 dalla

dalla Ducheſſa; e pel comodo mantenimento di eſſa Dama ſi obbligò di pagare annui ducati diecimila di lei vita durante *menſatim*, e docati cento mila, de' quali ducati diecimila fra quattro meſi, e ducati novantamilà fra venti anni in varie paghe, cioè ne' primi dieci anni alla ragione di ducati quattromila l'anno, e negli ultimi dieci alla ragione di cinquemila (1).

Preſentato un tal piano di accomodo a' Magiſtrati ſcelti per amichevolmente terminare la lite, ne diedero conto con loro rappreſentanza al Re N. S., e francamente diſſero, che lodevoliſſima era ſtata la condotta delle parti contendenti nella concertata convenzione a loro ſuggerimento conchiuſa, e che, mentre con eſſa ſi ſoſtiene la pubblica utilità con far valere le diſpoſizioni de' defonti, e le di loro ſupreme volontà, ſi era penſato anche all'intereſſe delle parti: E com' eraſi eſpreſſamente convenuto di doverſi ſulla convenzione impartire l'*expedit* a Ruote giunte, per indi confermarſi dal S.C., ſoggiunſero eſſi Magiſtrati di poterſi benignare S. M. di ordinare alla G. C. di procedere al decreto di eſpedienza.

Non prima di quel tempo avevano fatto ſentire le loro voci la Principeſſa di Stigliano e la Principeſſa di Scalea. Con loro ſupplica al Re N. S. deduſſero di non doverſi la convenzione approvare, perchè leſiva de' loro dritti; onde S. M. nel comandare alla G. C. di procedere al decreto di eſpedienza or-

(1) *Fol.* 5. *ad* 8.

ordinò di dovere tener presenti le opposizioni delle sorelle Principesse (1).

Si destinò dalla G. C. l'Avvocato D. Giuseppe Cimaglia per Curatore de' futuri chiamati a' fedecommessi tanto della casa di Baranello, quanto della casa di Bagnara (2): ma come la Principessa di Stigliano dedusse l'incompatibilità de' tre precedenti fedecommessi degli antichi Duchi di Bagnara coll'ultimo del 1762, così rimase l'Avvocato Cimaglia per Curatore dell'ultimo fedecommesso di Francesco il Giovane, e per i fedecommessi della Casa di Baranello; essendo stato destinato Curatore per gli altri l'Avvocato D. Crescenzo de Marco (3).

S'impartì dalla G. C. termine ordinario, e quello compilato (4) furono date fuori da' due Curatori rispettivi le istanze (5). Amendue trovarono la convenzione giusta, ed uniforme alla volontà de' fedecommettenti. La Principessa di Stigliano con lunga istanza si oppose a quanto detto erasi dal Curatore de' futuri chiamati a' tre fedecommessi più antichi della Casa di Bagnara (6), ed in essa sviluppò tutto il piano delle sue opposizioni. Disse di non doversi accordar l' *expe-*

 die

(1) *Fol.* 89: 91; & 92, e 95.
(2) *Fol.* 2.
(3) *Fol.* 501.
(4) *Fol.* 525. a 588.
(5) *Fol.* 601. a 614., & 615. a 629.
(6) *Fol.* 632. a 639.

dit ſulla convenzione, perchè nella morte dell'attuale Duchessa di Bagnara non solo essa era la succeditrice ne' feodi, ma la chiamata agli antichi fedecommessi. Disse, che con giudizio preventivo avea cercato la spettanza di essi fedecommessi nel S. C., giacchè essendosi la Duchessa di Bagnara spogliata di tutti i dritti, e di tutti li titoli della di lei casa, potea far da ora dichiarar la spettanza in suo beneficio, da eseguirsi dopo la morte della Duchessa. Disse finalmente di non doversi il decreto di *expedit* accordare; perchè essa non dovea trovare presso il suo contradittore i beni a se spettanti, dopo la morte dell'attuale Duchessa.

Oltre quello che con istanza dedusse, aggiunse in Ruota il degno difensore della Principessa, confondendo con sopraffino artifizio i termini, di non poter meritare la convenzione di essere autorizzata dal decreto di *expedit*, perchè contenea un contratto dalle leggi vietato, qual era quello della rifiuta de' feodi in beneficio di uno, che non era in grado da poter succedere.

Molte cose potrebbero dirsi ad oggetto di far vedere quanto male a proposito la Principessa di Stigliano si oppone nella G. C. della Vicaria all'*expedit*. Se essa stessa ha detto, che con un giudizio preventivo è ricorsa nel S. R. C. per la spettanza de' fedecommessi, qualora questo giudizio può aver luogo, a che contender nella G. C. sull' *expedit*, quando con esso in nulla restano pregiudicati i suoi dritti, che già sta sperimentando nel S. C.? Se la spettanza de' fedecommessi non può nascere, se non dopo la morte della Du-

Duchessa di Bagnara, la quale può con un matrimonio procrear figli, a che opporsi ad un contratto passato tra il Duca di Baranello, e la Duchessa di Bagnara, che durante la di lei vita non può certamente infirmarsi? Ma è poi vero quello, che la Principessa di Stigliano assume di esser essa la chiamata agli antichi fedecommessi della casa di Bagnara in esclusione del Duca di Baranello, motivo per cui pretendendo da ora la dichiarazione del di lei dritto cerca d'impedir l'*expedit* alla convenzione passata con esso Duca? Malgrado il decreto di *expedit*, quando il S. C. facesse la dichiarazione in di lei beneficio, ella è sempre in salvo. Ma giacchè per voglia di contendere, anzi tempo ci ha chiamato la Principessa di Stigliano all'esame de' fedecommessi, non ostante che in altro Tribunale con giudizio preventivo abbia dedotto la spettanza de' medesimi, ad oggetto di squarciare il velo, con cui il dotto Avversario s'ingegna di oscurare il vero, sebbene fuor di tempo, conviene prima dimostrare, che non contenga un contratto di rifiuta volontaria de' Feudi la transazione passata fra il Duca di Baranello, e la Duchessa di Bagnara: e poi ci faremo strada a far vedere, che in tutti i fedecommessi è chiamato il Duca di Baranello in esclusione della Principessa contraddittrice.

CA-

CAPO I.

La transazione passata tra il Duca di Baranello e la Duchessa di Bagnara contiene una cessione in solutum, *e non già una volontaria rifiuta de' feudi.*

SI è già veduto, che dopo la morte del Duca D. Nicola; dedotta la di lui eredità nel S. C. si pretendea dal Duca di Baranello la manutensione nel possesso de' beni tutti appartenenti alla eredità della casa di Bagnara, in forza della chiamata al fedecommesso non solo di Francesco il più Giovane di un milione e 200 m. ducati, ma degli altri de' precedenti Duchi. Non ostante che la Duchessa D. Ippolita avesse la qualità di primogenita succeditrice ne' feudi, maritata *in familia*; non ostante che vantasse la condizion di erede testamentaria del defonto Duca D. Nicola; pure le ragioni del Duca di Baranello fin dal principio furono di tanto peso, che il Consiglier Gargano non esitò di sottoporre a sequestro *penes tutum tertium etiam quoad fructus* gl' interi beni tanto feudali, quanto burgensatici della casa di Bagnara. Era il sequestro ordinato un foriere della futura decisione. Ma in quale scompiglio, in quale desolazione simil sequestro non avrebbe posto la Duchessa? Ol-

Oltre l' inevitabile rovina de' feodi, avrebbe il sequestro prodotto certamente un patrimonio. Era l'eredità oppressa da debiti. Fra questi vi erano ducati 95141 e rotti di capitali a vendita di annue entrate, e ducati $53\frac{a}{m}$ circa a mutuo. I mutui scaduti, i debiti di piazza, e gl' interessi maturati formavan la ragguardevol somma di ducati $78\frac{a}{m}$ circa (1). In angustie tanto desolanti, in un patrimonio imminente, in una prossima rovina de' feodi, nelle ragioni troppo chiare del Duca di Baranello, deve dirsi che non fu figlia di una libera volontà, ma della giustizia, della prudenza, e della necessità la transazione tra la Duchessa di Bagnara ed il Duca di Baranello. Ma cosa fece la Duchessa con simil contratto? Fece quello stesso che aveano i di lei ascendenti operato. Vide nel Duca di Baranello quel maschio agnato contemplato da tutti li suoi Maggiori per la perpetuazion della famiglia, come da quì a poco vedremo nell' analisi de' fedecommessi. Vide, che in ogni caso i beni tutti dovean nel Duca di Baranello passare, giacchè essa non avea figli, e le sue sorelle erano maritate *extra familiam*; e perciò ascoltando le voci della ragione, e del dovere, col consiglio de' suoi Avvocati, e coll' approvazione de' due Ministri arbitri della contesa, non trovò espediente più proprio di quello di conciliare i proprj interessi colla volontà de' suoi Maggiori, ed in questa guisa con un contratto di transazione far terminare una lite non equivocamente per essa pe-

(1) *Fol.* 74. *ad* 86.

pericolosa, e che le prometteva un esito certamente infelice. Che questo e non altro ne fu il fine, appare dagli articoli terzo, e quarto della convenzione, che si trascrivono.

Che volendo detta Signora Duchessa di Bagnara D. Ippolita Ruffo secondare, e vieppiù promuovere il fine lodevolissimo, le idee degne de' suoi progenitori, i quali colle loro disposizioni ebbero in mira di conservare nella maschil discendenza della casa di Bagnara i beni di fortuna acciò sussistesse e si perpetuasse colla corrispondente dignità, e lustro, e nel tempo stesso non essendo piaciuto all' Altissimo di dare ad essa Signora Duchessa figli di sorte alcuna dal matrimonio coll' olim *Duca D. Nicola suo Marito, per cui de' chiamati al majorato del milione e 200 $\frac{a}{m}$ ducati che oggi sono superstiti, l'immediato successore è il predetto Signor Duca di Baranello, la di cui casa discende da quella di Bagnara, giacchè il qu. Duca di Baranello D. Paolo Ruffo Avo di esso odierno Signor Duca D. Vincenzo fu Figlio di Carlo Duca di Bagnara, il quale fu figlio di Francesco primo fedecommettente della Casa di Begnara predetta, conservando in fatti e ritenendo esso Signor Duca D. Vincenzo il cognome e le armi gentilizie della famiglia Ruffo, in conformità delle disposizioni de' comuni antenati. Quindi per tali riflessi; volendo essa Signora Duchessa, che il detto Signor Duca di Baranello rappresentasse in tutto e per tutto la casa ed il nome di Bagnara e sulla considerazione ancora, che l'anzidetto Signor Duca di Baranello essendo creditore del capitale del milione e 200 $\frac{a}{m}$ ducati per causa del majorasco predetto sul prezzo de' beni feudali e burgensatici, perciò essa Signora Duchessa mossa da questa e da altre giuste cagioni,*

ni, le quali tutte si abbiano per espresse come immediata succeditrice ne' feudi e beni allodiali della casa di Bagnara debba cedere, donare, rifiutare, alienare, vendere, dare in solutum, & soluti causa *e per qualunque altro titolo dalla legge permesso, senza veruna facoltà di ricomprare in beneficio di esso Signor Duca di Baranello D. Vincenzo Ruffo, e de' suoi figli e discendenti maschi primogeniti* in perpetuum *ed* in futurum *tutti i feodi quaternati e non quaternati, nobili, rustici, piani* & de tabula, *titolati di qualunque titolo e non titolati della Casa di Bagnara, in qualunque luogo siti, e posti con tutte le respettive giurisdizioni, diritti, preminenze, ragioni, e rendite, compreso anche lo Stato di Maida, e'l feodo di Rabione in Sicilia, e niuno affatto eccettuato servata la forma delle concessioni, grazie, prescrizioni, e leggi del Regno. Nella qual cessione, donazione, rifiuta, alienazione, vendita, e dazione* in solutum, *vadino anche compresi tutti i titoli de' quali sono stati decorati gli antecessori Duchi di Bagnara, affinchè insieme co' feodi suddetti passino, e si trasferiscano nella persona ed in testa di esso Signor Duca di Baranello, e de' suoi figli e discendenti maschi primogeniti* in perpetuum, & in infinitum, *tali quali i feudi predetti si sono posseduti da' mentovati predecessori Duca di Bagnara, e dall'ultimo defonto Duca D. Nicola. Come pure detta Signora Duchessa debba cedere, donare, alienare, vendere, e senza patto di ricomprare dare* in solutum & soluti causa *tutti i beni burgensatici tanto* intra fines feudorum, *quanto in qualsivoglia luogo e Regno siti e posti, ed anche tutti li*

cre-

crediti, partite di arrendamenti fiscali, industrie di animali di ogni specie tanto grandi, quanto piccoli, padronati attivi, e passivi, di qualunque natura siano, cappellanie, sepolture, Cappelle in qualunque luogo site e poste, tanto ne' feudi che in questa Capitale, niente eccettuato ed escluso e compreso eziandio l' archivio di tutte le scritture appartenenti alla casa di Bagnara, con tutti i beni, dritti, prerogative, e ragioni appartenenti tanto alle cappelle e padronati suddetti quanto alla casa medesima di Bagnara, ed al monte del majorato fondato dal Gran Priore Balì Fra D. Fabrizio Ruffo, delle quali cappellanie, padronati, sepolture e monte non meno che del Gran Priore medesimo, e del palazzo sito in questa Città in faccia a porta Alba ereditario del Gran Priore suddetto, ne sia godente il predetto Signor Duca di Baranello, figli e discendenti maschi primogeniti in perpetuum & in infinitum, *tale quale essa Signora Duchessa potrebbe esserlo, e tali quali l' han goduto i passati Duchi di Bagnara. E ciò affinchè detto Signor Duca di Baranello abbia ed acquisti il dominio utile in quanto a' feudali, e il dominio pieno in quanto a' burgensatici, ed a' dritti, prerogative, jussi, ed ogni altra cosa di sopra enunciata, su de' quali beni tanto feudali che burgensatici dee esistere sempre, e continuare il majorasco del milione e 200. mila ducati fondato dal predetto* olim *Duca di Bagnara D. Francesco Juniore; E la cessione, rinuncia, rifiuta, donazione, vendita e dazione* in solutum, *sia e debba intendersi in soddisfazione del capital prezzo di quello stesso milione e 200. mila ducati sul valore di tutto l' asso sì bur-*

burgensatico, che feudale della suddetta casa di Bagnara, il quale credito perciò resti sodisfatto, ritenendosi essa Signora Duchessa durante la sua vita naturale tantum *il solo titolo di Duchessa di Bagnara, il quale s'intenda parimenti compreso nella presente cessione, donazione, rifiuta, vendita, e dazione* in solutum *per dover passare dopo la morte di essa Signora Duchessa D. Ippolita da qui a cento anni, in beneficio di esso Signor Duca di Baranello, e de' suoi maschi da primogenito in primogenito, con legge però, che debbansi con tal titolo chiamare, ed* in omnibus *rappresentare la casa di Bagnara.*

IV. *Che* citra *pregiudizio delle cose di sopra convenute, per rendere sempre più valida la detta cessione, donazione, rifiuta, alienazione, vendita, e dazione* in solutum*, ed aggiungendo cautela a cautela debba essa Signora Duchessa parimenti cedere, donare, ad esso Signor Duca di Baranello, ed a' suoi figli, e discendenti maschi da primogenito in primogenito in perpetuo ed infinito, tutti i dritti, azioni, che a lei* proprio jure & ex propria persona *competono, e possono competere per qualunque titolo o causa; niuna affatto esclusa, ed eccettuata, ancorchè fussero tali, che vi fosse bisogno di farne espressa menzione, e nominatamente i dritti, ragioni, ed azioni a lei competenti per la legitima su de' beni feudali della sua casa, per le sue doti, pel paraggio, legitima, ed ogni altro dritto e ragione spettante alla fu D. Ottavia Ruffo sua Prozia, per le rifattazione, e miglioramenti fatti ne' feudi, dopo i famosi terremoti dell'anno 1783., per gli*

an-

antichi debiti della Casa estinti , ed altresì nominatamente qualunque ragione, ed azione nascente a favore di essa Signora Duchessa da tutte le disposizioni de' suoi antenati , dal testamento specialmente del fu Duca di Bagnara D. Francesco Ruffo seniorissimo , chiuso agli 8. di Marzo 1643. aperto poi agli 11. di detto mese ed anno , da quello dell' olim Gran Priore di Bagnara e di Capua Fra D. Fabrizio Ruffo, chiuso nel dì primo Ottobre 1791. aperto quindi a' 21. Febbraro 1692. , dall' altro del qu. Duca di Bagnara D. Francesco Buoncompagno, chiuso a' 9. di Aprile 1715. aperto poi a' 13. di Maggio di detto anno, da quello similmente del Duca di Bagnara D. Francesco Ruffo il giovine, chiuso a' 31. Ottobre 1762. aperto quindi a' 14. di Marzo 1767. da quello eziandio dell' ultimo Duca di Bagnara D. Nicola Ruffo di lei marito chiuso a' 9. Gennaro 1788. aperto poi a' 31. di Marzo 1794. , e finalmente da qualunque altra disposizione che forse ci fosse per atto tra' vivi e di ultima volontà. Qual cessione debba essere translativa in beneficio di esso Signor Duca di Baranello, de' suoi figli a discendenti maschi da primogenito in primogenito in perpetuo ed infinito, e non estintiva , di maniera che di tali dritti ragioni, azioni e crediti possano sempre ed in ogni futuro tempo valersene come Procuratori irrevocabili della cedente tam ad finem agendi, quam excipiendi & retinendi *in giudizio e fuori, & contra quoscumque che volessero o pretendessero turbarli; senza pregiudizio però della difesa* jure proprio nascente *dalle stesse summentovate antiche e recenti di-*

spo-

ſpoſizioni a favore di detto Signor Duca di Baranello , ſuoi eredi e diſcendenti maſchi da primogenito in primogenito in perpetuo ed infinito come di ſopra.

Chi non vede, che nella formola uſata di ceſſione, donazione, rinuncia, rifiuta, alienazione, vendita, dazione *in ſolutum & ſoluti cauſa* ſi uſano tutte le eſpreſſioni , che poteano contribuire a far ottenere al contratto l'effetto legale , ſeguendo il coſtume e lo ſtile delle conceſſioni di ſimil natura? La Ducheſſa cede non ſolamente i dritti, che come maritata *in familia* poteano ſpettarle, ma gli altri ſuoi particolari di dote, di legitima, di crediti, e di ogni altro, colla condizione che il Duca di Baranello doveſſe pagarle non ſolo ducati diecimila l'anno, durante la ſua vita; ma benanche ducati centomila in più paghe , con aſſumerſi l'obbligo di ſoddisfare tutt'i debiti, legati, e vitalizj. Il Duca di Baranello per veder così terminata la lite ſi ſottopoſe ad un peſo tanto grave. Ad oggetto di potere con decoro adempire all'obbligo contratto, ha dovuto impiegare le ſue proprie rendite, laſciare la Capitale, e ritirarſi ne' feudi, affinchè una giuſta economìa lo coadjuvaſſe nell'adempimento. Venga ora il contraddittore, e dica con franchezza, che volontaria, e non già dettata dalla neceſſità e dal dovere ſia ſtata l'enunciata tranſazione. Dica, che fu una ſemplice rifiuta, non già una ceſſione *in ſolutum*, un'alienazione; e che la rifiuta in beneficio di un Agnato *ultra gradus ſucceſſionis* non è dalle leggi permeſſa . Ci fa eſſo molto torto, ſe crede che la parola *rifiuta* poſta colle altre nel

contratto debba intenderſi per un'anticipata ſucceſſione accordata al Duca di Baranello. Queſta parola alle altre unita è analoga allo ſtile comune de' Notari nel concepire i contratti tutti di dazione *in ſolutum*, e di vendita. Ma fingaſi per ipoteſi, che rifiuta foſſe, il che non è, non vi ſarebbe la cautela della impartizion dell'aſſenſo? Ecco come ſi riſerba nell'articolo XI della convenzione.

Che ſul preſente contratto e ſulle reſpettive obligazioni di eſſi Signori Ducheſſa e Duca, e per l'obligazione delle riſpettive caſe tra lo ſpazio di meſi . . . ſi debba impetrare il Reale aſſenſo in forma ſpecifica, e per l'impetrazione ſuddetta eſſa Signora Ducheſſa di Bagnara debba dare e concedere a detto Signor Duca la piena e libera facoltà di chiederlo in di lei nome, coſtituendolo ſuo Procuratore irrevocabile ad petendum aſſenſum, uti alter ego, *con aſſumere anche il di lei nome. E dopo impetrato il Regio aſſenſo ſuddetto poſſa il medeſimo Signor Duca D. Vincenzo Ruffo far ſeguire ſu de' libri del Regio Cedolario l'inteſtazione di tutti i feudi della caſa di Bagnara in ſua perſona, e la regiſtrazione del preſente contratto ſu de' Regj Quinternioni.*

Non hanno dunque le Parti contraenti imaginato un contratto dalle leggi aborrito, quando in eſſo ſi è riſerbata l'impartizion dell'aſſenſo, giacchè la validità, o invalidità dell'atto dipende appunto dall'aſſenſo, che ſi impartiſce, o ſi niega. Sia però alienazione, dazione *in ſolutum*, e rifiuta nel tempo ſteſſo, coſe per altro fra loro ripugnanti: ecco molti titoli, per i quali il Duca di Baranello ha acquiſtato.

Non

Non può forse per legge possedersi, ed acquistarsi la cosa istessa per più titoli? L'acquirente si serve allora di quello che più gli giova. *Ex plurimis causis possidere eamdem rem possumus ut quidam putant, & eum qui usuceperit, & pro emptore, & pro suo possidere, sic enim etsi ei qui pro emptore possidebat heres sim, eamdem rem, & pro emptore, & pro herede possideo* (1). Il Gotofredo (2) alla parola di essa Legge *ex plurimis causis* nota, che sia lo stesso dirsi che *ex plurimis titulis*, e soggiugne come per regola generale: *Et ita ex duabus causis ex diverso tempore potest quis ea uti, qua voluerit*. Di tanti titoli di acquisto si serve dunque il Duca di Baranello di quello, che più lo conduce per escludere la Principessa di Stigliano.

Ma a che fare tal disputa, quando chiaramente si vede, che sia una dazione *in solutum*, e che le altre parole generali usate sono formole conducenti a fare acquistare al contratto l'effetto legale? Si dee attendere la sostanza della cosa, e non già le parole. Papiniano (3) deg'i atti tra vivi generalmente scrisse: *In conventionibus contrahentium voluntatem potius, quam verba spectari placuit*.

Sa molto bene il dotto contradittore, che la dazione *in solutum* è simile alla vendita. *Emtori similis est is, qui rem*

 in

(1) *L.* 3. §. 4. *in fin. ff. de acqu. vel amitt. poss.*
(2) *Ad d. L.* 3. *ff. de acq. vel amitt. poss.*
(3) *L.* 19. *ff. de condit. & demonstrat.*

in solutum accepit (1). L'Imperator Antonino parlando della dazione *in solutum* prescrive (2) : *Hujusmodi contractus vicem venditionis obtinet*. E' questa la cagione, per cui il titolo *pro soluto* in varie edizioni delle Pandette è unito a quello *pro Emtore*, tanto la dazione *in solutum*, e la vendita sono riputate la stessa cosa. La Duchessa di Bagnara conoscendo la debolezza e l'insussistenza delle sue ragioni, transigendo quel dritto, che ad essa lei sua vita durante come maritata *in familia* potesse mai spettarle, e tutte le altre sue pretensioni, cedè il corpo del feudo per capitale del milione e 200. mila ducati, contenuto nel fedecommesso di Francesco il più giovane, che ci rappresentava il Duca di Baranello. Eccone dunque il prezzo. *Ubi pretium intervenit, ibi emtio proprie dicitur* (3).

Dileguata questa prima opposizione, conviene far parola de' fedecommessi.

CA-

(1) *L. Is qui ff. quibus ex caussis in possess.*

(2) *L. 4. Cod. de Evict.*

(3) *Magon. decis. Luc. 25. n. 19.*

CAPO II.

SI RAGIONA DE' FEDECOMMESSI.

Fedecommesso di Francesco il più Giovane del 1762.

DA Francesco Ruffo Duca di Bagnara aveva procreato due figli, D. Carlo Principe di S. Antimo, e D. Nicola. Il primogenito D. Carlo, premorto al padre, dal matrimonio colla Principessa della Motta D. Anna Giuseppe Cavaniglia lasciò tre figlie femine, D. Ippolita attuale Duchessa, D. Cecilia Principessa di Stigliano, e D. Eleonora Principessa di Scalea. Il Duca Francesco nel 1762 facendo uso delle grazie concedute al Baronaggio istituì erede ne' Feodi, ne' beni burgensatici, nelle dignità, e ne' titoli, D. Nicola suo figlio secondogenito in esclusione delle femine del primogenito premorto. A titolo di prelegato stabilì sul valore de' beni feudali, e burgensatici un maggiorato di un milione e 200. mila ducati, in cui volle compreso quello di ducati 250. mila stabilito da Francesco il più vecchio nel 1643. Gravò il suo erede nella corrisponsione di annui ducati 36. mila in befizio del chiamato al majorato, e volle, che pendente la soddisfazione del capitale, e per la facile esazione de' frutti il possessore del majorato goder dovesse la tenuta de' beni tanto feudali, che titolati coll' esercizio anche della giurisdizione, ordinando, che ciascun tenutario si considerasse

quale Procuratore e Vicario come in cosa propria di quello, ch'essendo successore ne' feodi, non fosse al maggiorato chiamato.

Chiamò al godimento del majorato, escludendo nominatamente le femine lasciate dal suo figlio primogenito premorto, il Duca D. Nicola, ed i suoi discendenti maschi da primogenito in primogenito. In difetto di essi chiamò Monsignor D. Tiberio suo fratello secondogenito, ed i di lui figli e discendenti maschi coll'ordine stesso di primogenitura. Mancando questi chiamò D. Tomaso suo fratello terzogenito co' suoi discendenti maschi da primogenito in primogenito. Nella estinzione di questa linea chiamò il Duca di Baranello D. Letterino Ruffo, e suoi discendenti maschi, indi il Principe di Castelcicala, di Scaletta, di Scilla coll'ordine stesso di primogenito in primogenito. In difetto di tutti costoro chiamò le femine discendenti da' chiamati colla prerogativa della linea, e col peso di doversi da' loro discendenti lasciare il proprio cognome, ed assumere il Ruffo (1).

Fu accettata questa disposizione dal Duca D. Nicola dopo la morte del Padre, accaduta nel 1767., e se ne spedì il preambolo (2). La Principessa della Motta però vedova del primogenito Carlo colla qualità di madre e tutrice delle tre sue figlie stimò d'impugnarla per i dritti, che credea di appartenersi alle sue figlie. Dicea di non doversi attendere il

(1) *Fol.* 18. *ad* 200.

(2) *Fol.* 185.

il testamento sudetto perchè fatto *in calore iracundiæ* , e che perciò dovea darsi luogo alla successione intestata. Qualora poi dovesse il testamento rimaner fermo , insistea per i dritti spettanti alla primogenita D. Ippolita , tanto per la legitima sù beni feudali , quanto per la spettanza degli antichi fedecommessi.

Questa lite rimase sopita mercè il matrimonio contratto tra D. Nicola, e la di lei Nipote *ex fratre*. Nell' istrumento di convenzione all' uopo stipulato la Principessa della Motta in nome della sua figlia D. Ippolita accettò il testamento del Duca Francesco colla seguente riserba = *Che nel caso di mancanza tanto de' figli e discendenti maschi di esso Duca D. Nicola , quanto de' Signori Commendatore D. Tomaso , e Monsignor D. Tiberio , e de' di loro figli e discendenti maschi , che da essi potranno pervenire nel caso di doversi ammogliare per la deficienza de' figli e discendenti maschi di esso Signor Duca loro Nipote, e restando superstite in ciascuno de' casi sudetti la sudetta D. Ippolita , o senza figli affatto , o pure con figlie femine procreate in costanza di matrimonio con D. Nicola, restino salve ed illese , siccome essa Principessa della Motta, ed esso Marchese in detto nome espressamente avanti di noi han' riserbato , e riserbano le ragioni tanto alla detta D. Ippolita, quanto in caso della di lei morte alle dette sue figlie femine* , contra quos decet *non solamente per la pertinenza del fedecommesso de' ducati* 250 *mila , ma per la successione dell' intero patrimonio della casa di Bagnara malgrado il testamento del detto fu Duca D. Francesco*

 con

con dichiarazione però che ne' medesimi casi della mancanza de' discendenti maschi di esso Signor Duca D. Nicola, e de' Signori Commendator D. Tomaso, e Monsignor D. Tiberio, e de' di loro discendenti maschi, e della sopravvivenza di essa D. Ippolita, o senza figli affatto, o con figlie femine, qualora si trovassero esistenti soltanto figlie e discendenti femine di detti Signori Commendator D. Tomaso e Monsignore D. Tiberio, in tal caso contro le medesime debbono rimaner salve ed illese le ragioni ad essa Signora D. Ippolita, ed in caso della di lei morte alle sue figlie femine procreate in costanza di matrimonio di esso Signor Duca D. Nicola per la pertinenza del fedecommesso di ducati 250 mila e della legitima nell' intera terza parte de' feudi.

Credè la Principessa della Motta, che con tale riserba avesse potuto non ostante l' accettazion del testamento far salve le ragioni alla sua Primogenita, nel caso della mancanza de' figli maschi nascituri dal matrimonio della medesima, senza riflettere, che l' accettazion del testamento, è un atto legittimo, che non è suscettibile di determinazione di tempo, nè di condizione secondo Papiniano c' insegna, quando dice (1). *Actus legitimi, qui non recipiunt diem vel conditionem veluti mancipatio, acceptilatio, hereditatis aditio, servi optio, datio tutoris in totum vitiantur per temporis vel conditionis adjectionem.* La legge solo accorda l' accettazion dell' eredità col benefizio dell' Inventario per separare le azio-

(1) *L. 77. ff. de R. J.*

arioni. Meritò nondimeno essa convenzione l'approvazione del S. C., e fu anche eseguita col matrimonio indi contratto. Di questo fedecommesso non si briga la Principessa di Stigliano, perchè è chiara in esso l'esclusione delle femine. Dice solo di esser questo fedecommesso una chimera, un'ombra vana, giacchè negli effetti della casa di Bagnara non vi era per esso capienza, trovandosi l'asse assorbito da' precedenti fedecommessi. Ci faremo strada adunque all'analisi degli altri fedecommessi, e cominceremo dal più antico, pel quale la Principessa di Stigliano mena maggior rumore.

CAPO III.

Si ragiona del fedecommesso di ducati duecentocinquantamila istituito dal Duca Francesco il più vecchio nel 1643.

IL Duca di Bagnara Francesco il più vecchio nel dì 6. Marzo 1643. col suo testamento istituì erede universale il suo figlio primogenito Carlo Principe di S. Antimo. A titolo di prelegato lasciò ad esso Principe, ed alla sua discendenza mascolile, colla qualità di primogenito in primogenito ducati 250. mila: centomila di essi sopra di alcuni beni siti in Napoli, in Portici, ed in Bagnara, che si descrivono, e sopra i burgensatici da essi, e da' suoi antecessori

fori acquiſtati, de' quali ne vieta l'alienazione per qualunque cauſa; e per i rimanenti ducati centocinquanta mila grava il feodo di Bagnara, e gli altri ſuoi Stati, vietandone l'alienazione, ſenza che ſopra di eſſi non reſti il peſo de' ducati 150. mila, e per eſſi annui ducati 9. mila alla ragione del 6 per cento in beneſizio de' chiamati al godimento di eſſo prelegato e fedecommeſſo. Dopo di averne invitato al godimento D. Carlo colla ſua diſcendenza maſchile colla qualità primogeniale, prevedendo il caſo della mancanza de' maſchi fa le ſeguenti limitazioni.

Però voglio, ed eſpreſſamente comando, che venendo a more detto D. Carlo mio primogenito, ſenza laſciare figli maſchi, tenendone ſolamente femine, quella tale femina, che verrà primogenita, e legitima ſucceditrice de' beni miei, e di detto D. Carlo poſſa godere ſua vita durante del beneſizio, e comodo del detto prelegato e fedecommeſſo di ducati 250. mila loro terze, e moltiplico, con che ſi trovi caſata con Cavalieri di mia Caſa Ruffo, e non altrimenti.

E ſe pure la tale figlia femina non ſi trovaſſe accaſata, come ſi è detto, nel caſo riferito, o pure non teneſſe età di caſarſi, in ciaſcuno delli detti caſi nemmeno l'eſcludo dal beneficio del detto prelegato, e fedecommeſſo, loro terze, e moltiplico, quando però ſi caſerà con un Cavaliere di Caſa mia, ed in ciò abbia tempo ſino all' età di quindeci anni, e frattanto l'immediato ſucceſſore, e chiamato nel beneſizio di detto prelegato e ſedecommeſſo, abbia la facoltà di farſi dare ſicurezza della rendita, e frutto del prelegato, e fedecommeſ-

so della maniera che sono da me tassati, acciò li siano pagati in tempo che la tale femina si caserà con Cavalieri della famiglia mia Ruffo, legitima e naturale, e non altrimenti.

E succedendo che questa tale figlia femina morisse senza lasciare figli maschi, ma solamente femina, intendo, che osservandosi la disposizione predetta, cioè che si casasse fra l'età di quindeci anni con Cavaliero della Casa mia Ruffo, che non possa essere esclusa dal benefizio del detto prelegato e fedecommesso, moltiplico e terze di quello dipendenti, e così si abbia da continuare in futurum jure successivo *l' uno dopo la morte dell' altro.*

E questo in caso che detto mio figlio mancasse senza figli maschi, e che le figlie femine, che de jure *verranno eredi alli beni di detto D. Carlo, e miei ancora, non lasciassero similmente figli maschi, stante che intanto abilito con le dette condizioni esposte le figlie femine* jure successivo *nel benefizio di detto prelegato e fedecommesso*, in quanto venissero a mancare li figli maschi di detto D. Carlo mio figlio, e delli figli di detto D. Carlo, e non altrimente; *con espressa riserva, che quella tale figlia femina casanda, o pure casata, che fosse con Cavaliere della mia famiglia Ruffo, morisse senza lasciare nè figli maschi, nè figlie femine, in tal caso chiamo immediato successore nel benefizio del detto prelegato e fedecommesso, suo moltiplico e terze D. Vincenzo Ruffo mio figlio benedetto, purchè in quel tempo si trovi accasato, o pure non vi sia impedimento di casarsi, e li suoi figli maschi abilito, cioè che di primogenito in primogenito*

goda-

godano jure successivo, *come si è detto per D. Carlo mio primogenito, il benefizio di detto prelegato e fedecommesso di ducati* 150 *mila.*

E mancando detto D. Vincenzo e suoi figli maschi, chiamo immediato successore del mio prelegato, e fedecommesso di ducati ducentocinquantamila suo moltiplico e terze D. Giovanni Ruffo mio benedetto figlio colle medesime prerogative, e condizioni, che chiamai D. Vincenzo Ruffo mio figlio, e non altrimenti.

Dichiaro che tutte le figlie femine dipendenti dal detto D. Carlo, ed altri successori, che io abilito alla successione del prelegato e fedecommesso di ducati 250 *mila, quando però si adempiranno le condizioni da me sopra di ciò esposte, e non altrimenti, sarebbe mio gusto particolare, che mentre per succedere a detto prelegato, e fedecommesso di ducati* 250 *mila si ha a trovare casato, e si avranno da casare respettive, come si è detto, con Cavaliere di Casa Ruffo, adempissero queste condizioni con quel Cavaliere dependente forse da' figli miei, benchè a ciò non intendo obligarle sotto leggi forzose, ma pregarle di adempire il mio desiderio dipendente con molta ragione.*

In caso non vi fossero figli maschi dipendenti da' miei figli maschi, e loro successori, che potessero contrarre matrimonio con la tale figlia femina, abilitati nel modo esposto di potere succedere al prelegato fedecommesso, sarebbe mio gusto, che ne' casamenti si unisse maggior parentela con li primogeniti della casa Ruffo di Scilla, e de' miei fratelli Signor D. Pie-

tro

tro, e D. Antonio Ruffo, con che sopra ciò non si intenda, ch'io imponga legge forzata a quella tale figlia femina, ma solamente l'esorto all'osservanza di questa mia volontà.

Dichiaro, che se per sorte succederà caso, che dalle figlie dipendenti di detto D. Carlo, e suoi successori si ritroverà figlia femina, che de jure *venisse erede di tutti i beni miei, e di detto D.Carlo, la quale tale figlia femina si trovasse casata con altro Cavaliere della mia famiglia Ruffo, con che tale casamento si facesse a tempo, che a detto D.Carlo, e suoi eredi e successori non mancassero eredi maschi, ma per accidente di fortuna premorissero alla tale figlia femina accasata con Cavaliere di altra famiglia, intendo in questo caso, che i figli primogeniti* jure successivo *di questa tal figlia femina possano godere del benefizio di detto prelegato e fedecommesso di ducati 259 mila, purchè assolutamente si chiamino della famiglia Ruffo, senza imponere altro quarto, che il Ruffo nelle loro armi, altrimenti l'escludo affatto, perchè assolutamente intendo che gli eredi del prelegato e fedecommesso predetto sian sempre di casa Ruffo, o in difetto di non poter essere nel caso già detto, usin delle armi mio Ruffo, e così si cognomini e non altrimenti.*

E questo voglio che si osservi, non ostante qualsisia legge in contrario, o pure decreto di Tribunale per Supremo che sia, ovvero per Reale disposizione a benefizio di altri pretendenti.

E se pure succederà caso, che la tale figlia femina erede forse de jure *de' miei beni, e di detto D.Carlo mio figlio, e nostri successori, ancorchè tenesse Cavalier della famiglia mia Ruf-*

fo,

so, non volesse con uno di quelli contraere matrimonio, secondo la presente mia disposizione contenuta in questo mio testamento, ma le piacerà casarsi ad altra famiglia nobile, in questo caso la tale figlia femina, e suoi eredi ex. nunc pro tunc, *senza prescrizione di tempo; la privo di detto prelegato, e fedecommesso di ducati* 250 *mila, loro moltiplico e terze, ed immediatamente chiamo erede e successore* etiam in vita *di tal figlia femina, quel Cavaliere che mi sarà più propinquo in grado di succedere a' miei beni, che sia della mia famiglia Ruffo, a non essendovi stretta o pure larga consanguinità, basta che sia Cavaliere nato di legitimo matrimonio, che con effetto sia della mia famiglia Ruffo.*

Dichiaro ancora, che se pure la figlia femina, che de jure *venisse erede de' miei beni, di D. Carlo mio figlio e nostri successori, non si trovasse casata in quel tempo, che potrà ereditare di ragione li prenominati beni miei, di D. Carlo mio figlio, e nostri successori, e che in detto tempo non vi fosse Cavaliere della mia famiglia Ruffo per casarsi; in questo caso voglio che la tal figlia femina goda il benefizio del prelegato e fedecommesso di ducati* 250 *mila, loro moltiplico e terze, purchè si casi con Cavaliere precedente valida, e ferma capitulazione che l' istesso Cavaliere suoi figli ed eredi, e successori* ad infinitum *si abbiano da cognominare di Casa Ruffo, e cha assolutamente conservino le mie armi Ruffo senza altro quarto, e sopra ciò non intendo che si possa alterare quelche dispongo, ancorchè s' interponesse assenso Re-*

gio,

gio, e decreto di Corte per suprema che sia contro la presente mia disposizione (1).

Dal contesto della disposizione, e dalle dichiarazioni del Fedecommettente, che si sono trascritte, si vede, che con due condizioni copulative furono le femine invitate al godimento del fedecommesso, cioè *della mancanza de' discendenti maschi di D. Carlo e SUOI FIGLI*, e nel caso che si trovassero maritate, o si maritassero con Cavalieri della famiglia Ruffo. Non potea il testatore usare un linguaggio più chiaro relativamente alla chiamata delle femine, *in difetto della discendenza mascbile di D. Carlo e de' SUOI FIGLI*, di quello che usò quando disse: *Stante che intanto abilito colle dette condizioni esposte le figlie femine* jure successivo *nel benefizio di detto prelegato e fedecommesso, in quanto venissero a mancare li figli maschi di detto D. Carlo mio figlio, e de' figli di detto D. Carlo.*

Fermiamoci un poco su questo articolo. E' estinta o no la discendenza maschile di D. Carlo per potersi dar luogo alla chiamata delle femine? Nò certamente. Non è estinta la linea maschile per l'esistenza appunto dell'attuale Duca di Baranello discendente da Paolo figlio di Carlo. Ognun sà, che quando al godimento di un fedecommesso è invitata la linea mascolina, chi vuol succedere deve avere la qualità della linea e del sesso. Il Fusario (2) parlando della

(1) *Fol. 99. a* 118.

(2) *Fusar. de substit. quæst.* 346. *n.* 12. & 16.

la femina, che intendea ſuccedere in una chiamata in benefizio della linea maſcolina, e che volea ſucceder non oſtante l'eſiſtenza de' maſchi della ſteſſa linea dice: *Declaratur non habere locum quando vocata eſſet linea maſculina, quia tunc feminæ non veniunt deſcendentes ex maſculis*; e più appreſſo ſoggiunge: *Qui vult ſuccedere tamquam de linea maſculina debet habere duas qualitates, quod ſit ex linea, & & quod ſit maſculus, ergo femina quæ non habet qualitatem maſculinitatis non poterit ſuccedere*. Nel caſo noſtro la chiamata della femina è in mancanza de' diſcendenti maſchi di D. Carlo, e de' ſuoi figli. La femina non è al certo tra' maſchi diſcendenti.

L'eſiſtenza dunque de' *maſchi* della linea di Carlo primo chiamato al godimento del fedecommeſſo eſclude la Principeſſa di Stigliano, ancorchè foſſe eſſa maritata in famiglia. L'ordine della ſcrittura per legge diſegna l'ordine delle idee (1). L'ordine delle idee diſegna il grado della dilezione, e queſto l'ordine delle chiamate. Avendo il Fedecommettente nella ſua diſpoſizione par lato prima della diſcendenza maſchile del ſuo Primogenito, e poi delle femine, dee dunque conchiuderſi, che amò più la diſcendenza maſchile, che le femine. Ma che dovrà dirſi, quando la femina ſi trova in altra conſpicua famiglia nobilmente collocа-

(1) *L. Quoties* 34. *C. de uſufr. & quemad. quis ut. L. Qui ſolvendo* 60. *ff. de hered. inſt. L. Quum Pater* 77. *§. pen. ff. de Leg.* 2.

locata? Bisogna far pompa di molto coraggio per sostenere simile impresa.

Interessa il pubblico favore, che ciascuno nelle ultime volontà possa disporre de' suoi beni, come gli aggrada: *Nihil est enim quod magis hominibus debeatur, quam ut supremæ voluntati liber sit stylus, & licitum quod iterum non redit ad arbitrium* (1). E' alla natural ragione consentaneo, che intatta si serbi la legge, che il Padrone a' suoi beni impone quanto per atto trà vivi, che di ultima volontà. Viola le leggi non solo, ma disprezza la volontà del disponente, e calpesta la natural ragione chiunque vuole avere il comodo di acquistar la robba altrui, senza l'incomodo di osservarne la volontà.

Il Duca Francesco il più vecchio chiamò al godimento del maggiorato di ducati 250 mila il suo primogenito Carlo, ed i suoi discendenti maschi colla qualità primogeniale. Nella mancanza de' discendenti maschi di Carlo chiamò la femina succeditrice ne' feudi colla condizione di doversi maritare *in familia*, e nello inadempimento di tal condizione la priva del maggiorato. La Principessa di Stigliano, che ha trasgredito questa chiara legge del Testatore, di sua libera volontà ha rinunciato alla chiamata in di lei beneficio: *Nam qui recusat conditioni parere*, insegnò Bal-

C do

(1) *L. 1. C. de Sacros. Eccles.*

do (1) *eo ipso creditur jus ex causa sibi delatum libere & suo consensu repudiare velle*.

Or non avendo voluto la Principessa di Stigliano eseguire la volontà del Testatore, con adempire alla condizione *de nubendo in familia*, essa stessa ha rinunciato alla speranza di conseguire il fedecommesso. L'Istitutore non intese chiamarla, se non nel caso che si adempisse tal condizione : *nam conditione deficiente* lasciò scritto Ruino (2) *intelligitur deficere aeque voluntatem disponentis, qui conditionem copulavit vocationi, & sicuti poterat velle non vocare, ita poterat velle vocare sub conditione juxta textum in L. Legata ff. de condit. & demonstrat.*

Se la condizione posta non fosse, indurrebbe nel disponente difetto di volontà di chiamare la donna al godimento, ed essendovi, induce difetto di volontà in questa di non volere acquistare la successione del majorato, perchè la deficienza della condizione *non facit quod illae priventur, sed quod habeantur pro non scriptis & vocatis*, come insegnano i Dottori. Siccome non essendo le donne chiamate non potean pretendere di succedere, così chiamate *sub conditione*, e non adempiendola, dichiarano la loro volontà di non voler succedere.

Le

(1) *Bald. in L. 2. C. de pactis.*

(2) *Ruin. in L. hoc edict. ff. Nunciat. num. 394. ff. de novi operis nunc.*

Le leggi civili ſteſſe promotrici della comune ſalvezza, lungi da eſſere a ſimili condizioni infeſte, ſono quelle che più le favoriſcono. *Cum ita ſcriptum eſt: Si Titio non nupſerit: vel ita, Si neque Titio, neque Sejo, neque Mævio nupſerit: & denique ſi plures perſonæ comprehenſæ fuerint*, ſi diſpone, *Placuit cuilibet eorum ſi nupſerit amiſſuram legatum, nec videri tali conditione viduitatem injunctam eum alii cuilibet ſatis commode poſſit nubere* (1). Dopo determinato il caſo della condizione negativa, *ſi non nupſerit*, propone il Giureconſulto il caſo della condizione affermativa, ſoggiugnendo: *Sed videamus & ſi ita legatum ſit: Si Titio nupſerit.* E queſta condizione viene dalla legge anche approvata. *Et quidem ſi honeſte Titio poſſit nubere, dubium non erit, quin niſi parueris conditioni excludatur a Legato.*

All'intutto uniforme è la ſpecie, che ſi propone in un' altra Legge ſotto lo ſteſſo titolo (2). *Si Titio centum relicta ſint, ita ut Mæviam uxorem duceret, conditionem non remitti, & ideo nec cautionem eſſe remittendam.*

Il Giureconſulto Paolo nella ſteſſa guiſa riſpoſe (3): *Pater Severinam Proculam Ælio Philippo Cognato nuptiis teſtamento deſignavit, eidem filiæ prædium ſi Philippo nupſiſſet verbis fideicommiſſi reliquit, quod ſi non nupſiſſet idem prædium Phi-*

C 2

(1) *L. Cum ita ſit legatum ff. de condit. & demonſtrat.*

(2) *L. ſi Titio centum* §. *1. ff. eodem.*

(3) *L. Pater Severinam* 100. *ff. eod.*

Philippo dare voluit. Nondum viripotens puella diem suum obiit. Respondi, cum in conditionibus testatorum voluntatem potius, quam verba considerari oporteat, Ælio Philippo fideicommissum ita demum datum videri, si ei Procula defuncti filia nubere noluisset.

Non la finiremmo mai, se tutte citar volessimo le leggi confacenti a questo articolo, e perciò in grazia della brevità tralasciamo di far parola della Legge *Uter ex fratribus* (1) della Legge *Cum avum* (2) della Legge *Conditioni* (3) della Legge *Cum fuerit* (4) è di tante altre, che tedioso sarebbe una per una riportare.

Dalle manifeste disposizioni di dritto enunciate si vede chiaro quanto male a proposito possa la Principessa di Stigliano opporsi all'*expedit* sulla convenzione passata tra la Duchessa di Bagnara, e tra il Duca di Baranello per la chiamata, che in di lei benefizio avesse potuto verificarsi dopo la morte della Duchessa di Bagnara, quando contra la volontà del disponente si è maritata *extra familiam*. Ma è tempo ormai di far parola degli argomenti, su'quali la Principessa fonda la sua ragione.

Dice in primo luogo, che non sia condizione sospensiva quella

(1) *ff. de condit.*

(2) *L. 1. Cod. de Instit. & Subst.*

(3) *Cod. eodem.*

(4) *ff. de condit. & demonstrat.*

la del Testatore apposta nella chiamata delle femine con legge di maritarsi *in familia*, ma che sia resolutiva, e che perciò dovesse chiamarsi piuttosto modo, che condizione.

Ignoriamo cosa voglia da ciò ritrarre la Principessa di Stigliano. La parola *Si* unito al verbo importa per legge al certo condizione (1) laddove la parola *ut* anche al verbo unita importa modo (2): ma si sentano le distinzioni de' Dottori per vedere, quando le parole, che possono indurre condizione sospensiva, o modo, debbano riputarsi o l'una, o l'altro. Il Rovito (3) c'insegna, che quando le parole inducenti condizione sono poste nel periodo istesso, in cui è posta la disposizione contengono certamente condizione sospensiva, per la ragione che poste essendo nel periodo istesso, il quale se non è compito non è orazion perfetta, mostra che *respiciunt perfectionem actus*; e se sono poi poste in diverso periodo contengono modo, per la ragione appunto, ch' essendo nel primo periodo terminata la disposizione, le parole poste nel secondo non riguardano la perfezion dell' atto.

Collo spirito di questa dottrina si vegga come il testatore si spiega nella chiamata delle figlie femine: *Però voglio*, *ed espres-*

C 3

(1) *L. quibus diebus §. Quidam Titio in princ. ff. de condit. & demonstrat.*

(2) *L. demonstrat.* 17. *§. ult. & L. eas* 8. *ff. de condit. & demonst.*

(3) *Rov. decis.* 4. *n.* 10. *&* 11.

espressamente comando che venendo a morte detto D. Carlo mio Primogenito senza lasciare figli maschi, tenendone solamente femine, quella tale figlia femina, che verrà Primogenita e legitima succeditrice de' miei beni e di detto D. Carlo, possa godere sua vita durante del benefizio e comodo di detto prelegato e fedecommesso di ducati 250. mila loro terze e moltiplico , con che *si trovi casata con Cavaliere di mia casa Ruffo, e non altrimenti.*

Si rifletta alle parole nello stesso periodo della disposizione *con che si trovi casata*. La particella *con* induce condizione. Paolo Staibano parlando appunto di questa particella così scrisse (1). *Dictio cum conditionem importat* . Il Rovito ne assegna la ragione (2) pel motivo che essendo particella congiuntiva *conjungit dispositionem praecedentem cum sequenti taliter quod censetur una & individua dispositio, nec una potest subsistere sine altera*, e come il Mansi afferma (3) *exigit semper simultaneum concursum*, cioè quello della disposizione e quello dell' obligo.

Nel paragrafo seguente il fedecommettente prevede il caso, che la femina antecedentemente chiamata non si trovasse casata con Cavaliere della famiglia, o pure non tenesse età di casarsi. In ciascuno di essi casi neppure l'esclude, quando però si caserà con Cavaliere di *casa Ruffo*, e che abbia in

(1) *Resolut.* 88. *n.* 15.

(2) *In decis.* 4. *n.* 9.

(3) *Tom.* 3. *Consult.* 23. *n.* 24.

in ciò tempo fino all'età di quindeci anni. E facendo uso della cauzione Muciana (1) soggiunse, *che frattanto l'immediato successore, e chiamato nel benefizio del prelegato, e fedecommesso abbia la facoltà di farsi dare sicurezza della rendita, e frutto di esso fedecommesso, della maniera che sono da me tassati, acciò li siano pagati in tempo che la tale figlia femina si caserà con Cavaliere della mia famiglia Ruffo legitima e naturale.*

In quest'altro luogo usa nello stesso periodo della disposizione l'espressione *quando però si caserà con Cavaliere di casa Ruffo*. Chi ignora che la voce *però* importa condizione? *Dictio PERO'* scrisse il prefato Staibano (2) *quæ latine sonat TAMEN, per se sola & de sua natura conditionem importat & ipsa sola facit actum conditionalem*. La scuola tutta del Foro è di questo avviso, ed in favor della brevità non si trascrivono le parole de' Dottori (3).

Non cade dubbio che condizione sospensiva sia quella, che usa il fedecommettente nella chiamata delle femine, anche perchè essa è sempre tale, quando sospende l'acquisto del fedecommesso *donec conditio adimpleatur*. Ma ancorchè fosse modo, niente potrebbe ricavarne la Principessa di Stigliano,

C 4 giac-

(1) *L.* 7. 18. 79. §. 2. *ff. de condit. & demonstrat.*

(2) *Resolut.* 88. *n.* 14.

(3) *Fontanella de pact. nupt. Clau.* 6. *Glos. part.* 3. *n.* 9. *Grat. Discept. For. cap.* 136. *n.* 4. *Rovit. decis.* 4. *n.* 10.

giacchè la condizion resolutiva, ed il modo non sospendono l'acquisto del legato, ma lo risolvono, come dicono i Dottori *ex post facto*, sempre che non si adempisca la condizione, o il modo giusta l'insegnamento di Bartolo (1), e di altri Dottori, i quali sostengono, che quando è condizione sia pena, e quando è modo sia privazion di lucro. Or la Principessa di Stigliano essendosi maritata in altra famiglia, non è più nel caso dell'adempimento della condizione di qualunque natura ella sia, e pel suo fatto rimane esclusa dal godimento dello stesso fedecommesso, giacchè è troppo chiaro, che il testatore nella mancanza de'discendenti di Carlo, e de' suoi figli invita la femina, purchè si trovi maritata *in familia*; ma trovandosi in altra famiglia maritata, non ha per se la volontà del defonto.

Non si arresta la Principessa di Stigliano a tali ragioni. Si attacca all' eccezione, che essa dice di aver il testatore posta alla riferita regola nelle parole, che usa in altro luogo dell'invito della femina: *nel caso che si trovasse collocata in matrimonio con Cavaliere di altra famiglia con che tale casamento si facesse a tempo che a D. Carlo ed a' suoi successori mancassero eredi maschi, ma per accidente di fortuna premorissero alla tale figlia femina accasata con Cavaliere di altra famiglia, ed in tal caso abilita i figli Primogeniti jure*

(1) *In L. Quibus diebus §. Termilius ff. de condit. & demonstrat. Faber definit. C. de his qui sub modo.*

re successivo al godimento del fedecommesso, purchè assumano il cognome Ruffo senza imporre altro quarto che il Ruffo nelle loro armi. Dice che quando si allogò in matrimonio esisteano maschi nella famiglia, e che perciò sia nel caso di poter godere del majorato, malgrado che non sia maritata secondo il precetto del fedecommettente.

Non è vero ciò che la Principessa assume. Il testatore nell' abilitazione della donna maritata fuor di famiglia, vuole che il possessore del maggiorato avesse eredi maschi in tempo che questa tale donna si mariterà. Ma, quando essa si maritò, il Duca D. Nicola possessore allora del majorato non avea figli, e la sterilità della Duchessa D. Ippolita di lei sorella era manifesta, perchè da sei anni di matrimonio non avea procreati figli, come dalle pruove fatte nel termine (1). Oltre a ciò D. Tomaso Ruffo di lei Zio era morto (2); e Monsignor D. Tiberio Ruffo nel 1776., val quanto dire un anno primo del di lei matrimonio, era asceso agli ordini sacri (3). Non avea dunque il possessore del Majorato eredi, e successori maschi, ed è troppo chiara la trasgressione della legge del testatore.

Nè giova il dire, che in tempo del di lei matrimonio non vi erano Cavalieri della famiglia, co' quali avesse potuto collocarsi, perchè dalle pruove fatte nel termine costa, che vi

(1) *Fol.* 525. & *seq.*
(2) *Fol.* 532. & *seq.*
(3) *Fol.* 596., & 598.

vi era il Principe della Scaletta nato nel 1751 (1) ed ammogliato con D. Maria Franceſca Carafa nel 1777 (2). Eſiſtea D. Alvaro Ruffo di lui fratello ſecondogenito nato nel 1754 (3). Vi era il Principe di Caſtelcicala D. Fabrizio, che nel 1777 epoca del matrimonio della Principeſſa era di anni tredici (4). Nella Caſa ſteſſa di Baranello, fuori dell'attuale Duca figlio del primo matrimonio di D.Letterino, eſiſteano i figli del ſecondo matrimonio, cioè l'attuale Principe dello Spinoſo D. Giuſeppe Ruffo nato a'22. Maggio 1742 (5) primogenito delle ſeconde nozze rappreſentante la Caſa dello Spinoſo, D. Fabrizio oggi Cardinale di S. Chieſa nato nel 1744 (6), D. Franceſco nato nel 1[illegible]9 (7), e D. Paolo nato nel 1756 (8).

Ma la Principeſſa oppone che da' primogeniti non fu cercata, e che non conveniva contrarre matrimonio co' ſecondogeniti, perchè non ſi potea per la ſtrettezza delle fortune vivere con decoro. Si riſponde: Il teſtatore non fa diſtinzione di primogenito, o di ſecondogenito. Vi erano dell' una

(1) *Fol.* 594.
(2) *Fol.* 600.
(3) *Fol.* 595.
(4) *Fol.* 582.
(5) *Fol.* 585.
(6) *Fol.* 584.
(7) *Fol.* 586.
(8) *Fol.* 587.

una e dell'altra specie, co' quali potea la Principessa maritarsi, se le fosse piaciuto, nè la condizione de' secondogeniti era infelice, perchè oltre quello che avevano della loro casa, se avessero preso moglie, dal Monte del Gran Priore loro si davano annui ducati duemila, come costa dal testamento, di cui quì a poco ragioneremo (1).

E' necessario però di non perder di mira quest' articolo. Ognuno de' primogeniti Ruffo allora esistenti avrebbe attribuito a singolar fortuna il poter contrarre matrimonio coll' attuale Principessa di Stigliano. Portava questa la rispettabile dote di ducati 60 mila, e la speranza nello Sposo non solo di poter conseguire il fedecommesso, di cui si ragiona, ma di poter aspirare anche alla qualità seducente di Duca di Bagnara. Il Principe di Scaletta pel partito di questa Dama avrebbe ogni altro posposto anche, perchè dall' attuale sua Moglie de' Principi di S. Lorenzo ha avuto dote molto minore (2) : e quando accadde il matrimonio di Scaletta era la D. Cecilia atta alle nozze, mentre contava gli anni quindeci circa (3). Il Principe di Castelcicala si trovava nelle circostanze stesse. La dote, che la riguardevol sua Sposa gli ha portato, è inferiore anche a quella che ha avuto la Principessa contraddittrice (4) senza entrare nelle vedute della prospera sorte, a cui poteva aspira-re

(1) *Fol.* 151. §. 81.
(2) *Fol.*
(3) *Fol.* 599.
(4) *Fol.*

re (1). I secondogeniti colla dote, col sussidio del Monte, col fedecommesso de' ducati 250 mila, e colla fiducia di diventar Duchi di Bagnara formavano un comodo partito. Ma D. Cecilia abbagliata dalla splendida fortuna, a cui veniva invitata nelle nozze col primogenito della Casa di Stigliano, una della più illustri per nobiltà, per ricchezza, e per dignità non solo del Regno, ma anche dell' Italia, non volle compromettere un bene certo e sicuro, per un futuro ed eventuale. Non curò volentieri il precetto del testatore accettando un partito pronto, e luminoso, invece di uno accidentale. Era ben certa, che un Principe di Stigliano di casa *Colonna* non mai avrebbe cambiato il proprio cognome, e le proprie armi gentilizie, per assumere il cognome, e le armi di una Famiglia egualmente illustre, e gloriosa come è la *Ruffo*; Ma ancorchè ciò si fosse potuto presumere, vi erano nella casa di Stigliano in favore del primogenito della famiglia altri ingenti fedecommessi, a' quali non era chiamato se non ritenendo il cognome, e le armi della sua famiglia. E' questa l' incompatibilità certa, e sicura de' majorati di casa *Colonna* con quei di Casa *Ruffo*. L' ultimo Principe di Stigliano Padre dell' attuale coll' ultimo suo testamento del mese di Marzo del passato anno 1794 confermando colla sua disposizione quella de' suoi ascendenti relativamente a' fedecommessi della sua casa, a' quali assoggettò tutti li suoi be-

(1) *Fol.* . .

beni, ebbe giustamente tanto a cuore l'agnazione, e la perpetuità della famiglia, che nella chiamata della femina figlia del possessore del majorasco, che non ha maschi a poter succedere volle, che dovesse maritarsi con uno de'suoi discendenti di casa *Colonna*, che allora colla femina stessa chiama al godimento. E non volendosi con essi maritare, o trovandosi con altri maritata, l'esclude, e chiama la secondogenita: e prevedendo il caso che il maschio di casa *Colonna* ricusasse le nozze di questa femina, e non vi fossero altri maschi, vuole che possa la primogenita maritarsi a suo piacere, purchè il marito assuma le armi, ed il cognome *Colonna* senza mistura, e così continuare in tutta la discendenza (1). Si rifletta, che il Principe di Stigliano è morto poco fa, e che il di lui testamento è dell'epoca del 1794. Nel caso dunque, che il Duca di Baranello non fosse l'agnato sicuramente chiamato all'enunciato fedecommesso, e potesse verificarsi la chiamata in beneficio della Principessa di Stigliano; neppure essa potrebbe a questo aspirare, perchè il Principe di lei Sposo, ed il suo primogenito *in futurum* non mai rinuncierebbe a'fedecommessi, che assorbiscon tutto l'asse della raguardevol casa di Stigliano, ed al cognome, ed alle armi *Colonna*, per assumere il cognome, e le armi della illustre Famiglia *Ruffo*. Si attacca anche il contraddittore alle parole del testatore. *Se tale figlia femina non volesse con uno de' Cavalieri della famiglia Ruffo contrarre matrimonio . . . Ma le piacerà casarsi*

(1) *Fol.*

farsi ad altra famiglia nobile &c. Dice a questo proposito onde costa della non volontà della Principessa in adempire il precetto del testatore? Non regge al certo simil sottigliezza. Da tutto il testamento appare, che il fine del testatore è stato, che la donna fosse nella famiglia maritata per godere del prelegato, ed è tanto chiaro il precetto; che nell' esortarla poi a volere adempire questa condizione con qualche Cavaliere dipendente forse da' suoi figli, dice *di non obbligarla a ciò con leggi forzose, ma di pregarla.* Potea usar linguaggio più chiaro per rimarcarsi quando sia precetto, e quando sia insinuazione?

Ma qual differenza mai è posta tra la condizione *se non volesse contrarre, o non contraesse matrimonio?* Niuna certamente tanto secondo le regole del ben pensare, e del buon senso, quanto per legge. A che dunque usar sottigliezze in una vana disputa di parole, che male a proposito si vuol mettere in campo?

Ancorchè però provata si fosse dalla Principessa di Stigliano l' impossibilità del maritarsi *in familia*, perchè forse da niuno de' Cavalieri della famiglia fu bramata in matrimonio, ognun sa, che quando il precetto *de nubendo in familia*, siasi per quanto si voglia o condizione o modo, *respicit tamen causam finalem dispositionis*, al parere de' Dottori nulla opera l' allegata impossibilità a favor di quella che *sive culpose sive excusabiliter* renderebbe elusoria la causa finale della disposizione fedecommessaria. L' obbligo *de nubendo in familia* riguarda essenzialmente la causa finale della disposizione, giacchè vuole il Fedecommettente, che i ducati 250 mila del prelegato si conser-

vino

vino perpetuamente nell'agnazione , e che nella estinzione delle linee invitate, potessero le femine maritarsi *extra familiam* coll'obbligo a' figli di assumere le armi ed il cognome *Ruffo*. Ancorchè vero fosse di non esservi stato Cavaliere della Famiglia, con cui avesse potuto maritarsi, niente simile scusa le gioverebbe, perchè in virtù della causa finale della disposizione nell' esistenza del Duca di Baranello agnato al Fedecommettente prossimiore, a costui deve passare il prelegato, e non già a famiglia estranea colla sola sopravveste del cognome *Ruffo*.

Ma quale umana diligenza usò mai la Principessa di Stigliano per adempire al precetto del testatore? Si è veduta prima e dopo il di lei matrimonio l'esistenza di tanti maschi di Casa *Ruffo* tanto del rango de' primogeniti, quanto de' secondogeniti . L'aver essa affrettato tanto le sue nozze, non è chiaro argomento della non curanza dell'adempimento del precetto? Poco dopo uscita dalla pubertà, ed in età troppo tenera ancora andò essa a marito . Come mai si può aver lo spirito di asserire , che *per se non stetit* di adempire la volontà del testatore , quando è tutta sua la colpa dell'inadempimento ?

E' tempo ormai di chiudere questo articolo , perchè troppo abbiamo abusato della sofferenza de' sapientissimi Giudici della presente contesa con rispondere a tante quistioni del tutto inutili : e come il dotto Contradittore spinse le pretensioni della sua Cliente anche sugli altri due fedecommessi della casa di Bagnara , così conviene di far parola anche di essi.

CA-

CAPO IV.

Si ragiona del fedecommesso di Fra Fabrizio Ruffo Prior di Bagnara e Gran Prior di Capua.

IL Prior di Bagnara e Gran Prior di Capua Fr. Fabrizio Ruffo era figlio secondogenito di Francesco, del di cui fedecommesso si è precedentemente parlato. Questo nel *1684* in virtù di facoltà concedutagli dalla Religione, e dalla S. Sede, con publico istrumento aveva eretto un Monte sotto il titolo di Monte del Prior della Bagnara. Aveva donato ad esso Monte i suoi beni tutti per distribuirsene l'entrate in beneficio de' Primogeniti della casa di Bagnara, e di altri discendenti di *casa Ruffo*. Si riserbò la facoltà di disporre, nel caso che si transigesse colla Religione per lo spoglio; e siccome la transazione seguì, così avendo avuto la facoltà di disporre tanto per atti tra' vivi, quanto di ultima volontà, col suo testamento di Ottobre del *1691* istituì suo erede il Monte collo strumento del *1684* fondato. Dopo aver dato varie regole per esso Monte, e dopo di aver enunciato i crediti, e gli effetti, che aveva, gli annui ducati 3 mila che dovevano annualmente impiegarsi in aumento del fondo e capitale del majorato, e fedecommesso, che stabiliva in beneficio de' primogeniti maschi de'

Du-

Duchi di Bagnara di *casa Ruffo* legitimi e naturali, ordinò, che tanto le compre e ricompre da farsi co' frutti dell' eredità fra anni venti dal giorno della di lui morte, e le ricompre *in futurum* da farsi cogli annui ducati 3 mila dopo essi venti anni dalla di lui morte, ed altri effetti descritti restassero vincolati perpetuamente, e soggetti a perpetuo fedecommesso, majorato e primogenitura nella forma più stretta, in benefizio de' primogeniti maschi del Duca Carlo di lui fratello, e de' suoi discendenti maschi. In mancanza de' maschi invita le femine, le quali a poter succedere dovessero maritarsi nella famiglia, e tassativamente disegnò sei famiglie, colle quali avesse dovuto la femina chiamata contrarre matrimonio. Fu tale l'impegno dell' agnazione in esso testatore colla prerogativa del sesso, che non chiamò al godimento del majorato la femina discendente da Carlo maritata in una delle famiglie disegnate, ma bensì quel Cavaliere di Casa Ruffo, che avesse tale femina menata in moglie, considerandola come un mezzo da poter fare acquistare il fedecommesso al Cavaliere suo sposo, che fu il vero chiamato. Ecco le parole della disposizione.

Quali sopradette ricompre, faciende con li frutti delli beni di mia eredità, frà lo detto spatio di anni venti, dal giorno di mia morte, e le compre, o ricompre in futurum con li sudetti duc. 3. m. che ogn' anno, passati detti anni venti s' haveranno d' impiegare in compre, ò ricompra, in beneficio del sudetto infrascritto fideicommisso, e primogenitura, e delli chiamati in esso, e li sudetti duc. 42. m. moltiplicandi

 per

per detto spatio d' anni 20. con detti annui duc. duemila , e cento, conforme hò detto di sopra , come anche li sudetti capitali , e quantità, e partite di fiscali , adhoi , & altro da me titulo particulari , lasciati a detto Duca di Bagnara mio Nipote , voglio , & ordino , che restino perpetuamente soggetti à perpetuo fideicommisso, majorascato , e primogenitura, nella più stretta forma, che si può, à beneficio de' primogeniti mascoli , legitimi, e naturali del qu. Duca di Bagnara D. Carlo Ruffo mio fratello , e de' suoi figli , e descendenti primogeniti mascoli legitimi, e naturali , e non legitimati, anco per subsequens matrimonium, *purche la donna non fusse nobile , perchè essendo di nobiltà tale , come quella, che si ricerca per pigliar l' habito della S. R. di Malta ; in tal caso voglio , che li suoi descendenti godano sempre da primogenito in primogenito* ordine successivo in futurum , & in perpetuum, *& in loro defetto dell' altri chiamati in detto fideicommisso , e majorascato, come di sotto; E perciò voglio , che le dette ricompre, compre , e beni sudetti, e la detta summa moltiplicanda ut supra e l' intiera proprietà di essi, sempre si conservino intieramente , per usufruttuarsi, così dal detto Duca di Bagnara D. Francesco Ruffo , e Buoncompagno mio Nepote, e suoi figli, e descendenti mascoli primogeniti da primogenito ordine successivo , come dall' infrascritti chiamandi, e substituendi in detto majorascato fideicommisso, come di sotto, ciaschєduno de' quali sia usufruttuario di dette ricompre, compre, partite di fiscali, adhoi quantità, e beni sudetti, sua vita durante, senza*

po-

poter mai toccare, ne disponere della proprietà, che perciò goda l' usufrutto sudetto, sua vita durante, il sudetto Duca di Bagnara D. Francesco Ruffo, e Buoncompagno mio Nepote, figlio primogenito di detto qu. Duca D. Carlo mio fratello, e dopò sua morte in detto usufrutto succeda il suo figlio primogenito mascolo, legitimo, e naturale, ò quello, che tenerà luogo di primogenito, e li suoi figli, e descendenti mascoli tantum, legitimi, e naturali in infinitum, *sempre da primogenito in primogenito, ò chi tenerà luogo di primogenito mascolo* in infinitum, ordine successivo, *e così s' osservi per tutti li figli, e descendenti mascoli di detto Signor Duca di Bagnara D. Francesco Ruffo, e Buoncompagno mio Nepote, e loro descendenti mascoli* in infinitum, *e morendo detto Duca D. Francesco Ruffo, e Buoncompagno mio Nepote senza descendenti mascoli ex corpore legitimi, e naturali, ò pure estinguendosi la linea de' suoi figli, e descendenti mascoli, in tal caso essendoci figlie femine descendenti da detto Signor Duca D. Francesco, legitimi, e naturali, come sopra, succeda quella figlia femina, che si troverà casata con Cavaliero della mia famiglia, ò si casasse con Cavaliero di casa Ruffo, di uno degl' infrascritti luoghi da me nominandi, ancorche fusse seconda genita, e nel caso che si ritrovassero due figlie femine, descendenti ex corpore di detto Signor Duca D. Francesco, e tutte due fussero casate, ò si casassero con Cavalieri di casa Ruffo, delli sudetti luoghi da me esplicandi; in tal caso sia sempre preferita la primogenita, ò chi terrà luogo di primogenita, &*

 estin-

estinguendosi anche affatto la sudetta linea feminina di detto Signor Duca D. Francesco senza figli, e descendenti, nè mascoli, nè femine, procreati in costanza di matrimonio, con Cavaliero di casa Ruffo, delli luoghi da me nominandi, in tal caso nel detto usufrutto succeda quello delli figli, e descendenti mascoli di detto qu. Duca di Bagnara D. Carlo Ruffo mio fratello, che sarà Duca di Bagnara, e tenerà luogo di primogenito della sua casa, e li suoi figli, e descendenti mascoli primogeniti, da primogenito ordine successivo, *e così s' osservi per tutti li figli, e descendenti mascoli di detto qu. Duca di Bagnara mio fratello, atteso la mia volontà è che delle ricompre, compre, quantità, e beni sudetti se ne goda l' usofrutto sempre quello che sarà primogenito mascolo, e tenerà luogo di primogenito della descendenza di detto qu. Duca mio fratello, della casata Ruffo, & in caso, che non vi fusse niuno de' descendenti mascoli di detto qu. Duca mio fratello, mà vi restasse descendente femina, quale fusse casata, o si casasse con Cavaliere di casa Ruffo d' uno degl' infrascritti luoghi da me nominandi; in tal caso voglio, che subentri nel godimento dell' usufrutto sudetto di detti beni, compre, ricompre, e quantità ut supra*, il Cavaliero di casa Ruffo, d' uno delli sudetti sei luoghi, che con tal femina descendente di detto qu. Duca mio fratello, si casasse, ò si ritrovasse casato, *e li loro figli, e descendenti da mascoli primogeniti, sempre da primogenito in primogenito* ordine successivo. Verum *disciogliendosi il matrimonio senza figli mascoli, per morte di detta femina casata con Cavaliero di casa Ruffo, delli sudetti luoghi infra describen-*

bendi, si facci luogo all' infrascritta sostituzione, ancorchè il marito sopravivente procreasse figli mascoli da altro matrimonio, che contraesse, & in caso che fussero più d' una le femine descendenti di detto qu. Duca mio fratello, casate con Cavaliero di casa Ruffo delli detti infrascritti sei luoghi; in tal caso la sostituzione sudetta s' intenda solamente à beneficio di quella femina primogenita, ò che terrà luogo di primogenita, e suoi descendenti mascoli, che sarà descendente da' primogeniti mascoli, delli descendenti del detto qu. Duca D. Carlo mio fratello, e mancando li descendenti mascoli di essa, succeda l' altra femina, che subentrerà nel luogo di primogenita, casata con detto Cavaliero di casa Ruffo ut supra, *e suoi figli, e descendenti mascoli.*

Con quale coraggio può il Difensore della Principessa di Stigliano pretendere per la sua Cliente questo maggiorato nella circostanza dell' esistenza de' discendenti maschi di Carlo, com' è l' attuale Duca di Baranello, ed in quella non solo di non essere essa maritata in una delle sei famiglie designate, ma *extra familiam*? Due ragioni allegò in Ruota, cioè quella dell' ignoranza nella sua Cliente del fedecommesso, e del non essere stata interpellata. Questa ignoranza, qualora stata vi fosse, non le giova. Dice il Cardinal de Luca (1), che se tale scusa si ammettesse, giammai le condizioni sarebbero adempite: *Admissis enim istis limitationibus nunquam vel nimium raro dari poterit casus, in quo te-*

sta-

(1) *De Testam. disc.* 73. *n.* 37.

statoris dispositio effectum sortiatur, quia ut plurimum Puellæ sunt testamentorum ignaræ, atque in minori ætate nubere solent, vel ad voluntatem ac placitum parentum, vel eorum, sub quorum custodia sunt. Soggiugne appresso : *Deus enim qui piissimus est pater omnium, atque fons misericordiæ denegat vitam æternam invitato carenti veste nuptiali, utque virginibus non ferentibus secum oleum in lampadibus juxta Evangelium, quamvis ex imprudentia atque fragilitate id sequitur. Ideoque ubi quis hanc legem rei suæ adiicere voluit pro illius consecutione, tunc ille, qui non adimplet sibi imputet. Nulla enim fit injuria contravenienti, qui nihil de suo amittit, sed quod alienum est non adquirit ob qualitatem a Domino præscriptam, quæ in eo desit. Cum enim testator rebus suis honestam legem adiicere voluerit, ut illi tantum ad illam consecutionem admittantur qui legem servarint, hinc proinde non videtur quod prohiberi debeat hujus voluntatis observantia, dum observantia talis præcepti est finis a Testatore desideratus*. E poi è cosa risaputa, che *ignorantia non prodest adquirere volentibus* (1). Nè questa ignoranza è presumibile secondo l'avviso di Sabellio (2). *Quando quis potest investigando de facto certiorari habetur pro sciente*. Soggiugne che *improbabilis ignorantia non excusat*. E chi non è probabile che ignori *habetur pro sciente* giusta il poco fa lodato Cardinal de Luca (3).

Ma

(1) *L. 7. ff. de juris & facti ignorantia*.

(2) *Sab. v. ignorantia n. 5. vers. Quod ignorantia*.

(3) *Disc. 130. de credit. n. 6*.

Ma come si può affacciare questa ignoranza, quando negli anni precedenti, e propriamente nel 1772 vi era stata aspra contesa tra la di lei sorella primogenita col Duca D. Nicola? Non avea essa una madre e Tutrice troppo vigile negl'interessi delle sue figlie? Questa madre, e Tutrice stessa, che promosse la lite a D. Nicola nel 1772 terminata col matrimonio tra esso D. Nicola, e la primogenita D. Ippolita, fu quella, che intervenne ne' capitoli matrimoniali della figlia coll'attuale Principe di Stigliano. Essa riserbò ne' capitoli matrimoniali all'oggetto stipolati le azioni alla seconda sua figlia nel caso che D. Nicola dal matrimonio colla primogenita non avesse lasciato figli. Potea darsi mai scienza maggiore (1)?

Leggiadro poi è il secondo assunto di non essere stata interpellata a maritarsi con un *Ruffo*. Non vi è Dottore, non vi è legge, che comandi simile interpellazione, anzi contrarie sono le opinioni de' primi. Così si spiega Ludovico Molina (2). *Si in vim conditionis præceptum appositum fuit, dicendum est majoratus successorem debere præceptum hoc adimplere, quam primum potuerit, & si illud non adimpleverit majoratus successionem sibi non deferri, atque ipsum jure in sequentem successorem transire, nec in hoc casu esse necessariam interpellationem, nec monitionem, nec expectandum esse anni elapsum, nec admittendam esse moræ purgationem in præjudicium subsequentis substituti*. E poi nel capitolo precedente si è veduta l'esistenza di tanti Cavalieri *Ruffo*, e quan-

(1) *Fol.*

(2) *De hisp. prim. Lib.* 1. *cap.* 14.

quanto essa dispreggiando ogni umana diligenza affrettò poco dopo la pubertà le sue nozze, non curando i precetti de' Fedecommettenti. Non s'illudono in questa guisa le supreme volontà degli uomini: *Durum est enim*, scrisse sanamente Mierez (1), *sic facere illusionem voluntatibus Testatorum, quibus leges in universum favent, & cum his cavillationibus supremas defunctorum voluntates irridere & infringere, & est dare occasionem ut sub hoc colore passim ultima defunctorum judicia irritentur, & ut bona transeant contra voluntatem Testatorum & conditiones ab illis adjectas.*

CAPO V.

Fedecommesso di Francesco Ruffo Buoncompagno del 1715.

AVeva il Duca Francesco Buoncompagno per modello i testamenti di Francesco il più vecchio suo Avo, e del Priore di Bagnara e Gran Priore di Capua Fr. Fabrizio suo zio. Volle dal canto suo anche concorrere al lustro della sua famiglia, onde sulle tracce del Gran Priore per i beni liberi, che mai potean rimanergli, fondò anch'esso un fedecommesso concepito ne' seguenti nudi e semplici termini. *Item voglio io predetto D. Francesco Ruffo, e Buoncompagno Du-*

(1) *De Majorat. part.* 1. *quæst.* 50. *n.* 60.

Duca di Bagnara testatore ordino e comando, che di tutta la mia eredità come sopra tanto feudale quanto burgensatica, e qualsivogliano altre robbe lasciatemi dalla fel. Mm. del Signore D. Carlo Ruffo mio Padre, e dalla fel. Mm. del Signore Priore di Bagnara mio zio, ed acquistate da me, e debiti pagati a Creditori, e decorsi del detto qu. Duca mio Padre sia erede universale e particolare come sopra il sudetto D. Carlo Ruffo mio dilettissimo figlio primogenito in aumento di sua Casa vincolati da primogenito in primogenito COME DICHIARA LA BUONA MEMORIA DEL SUDETTO PRIORE MIO ZIO; *con patto però e condizione, che sia obligato a sodisfare tutti li legati, ed opere, pie che li lascio, e sia esecutore di tutto quello che dirò con patto però che lui sia esecutore della mia volontà, che qui sotto spiegherò vz.*

Volle qui ancora il dotto Contraddittore far pompa della sua dottrina forense. Disse, che si dovea intendere il fedecommesso in quistione per similitudinario al precedente del Gran Priore, ma non già *per veritatem*. Citò la disputa fra Decio (1) e Socino (2) circa il vedersi, quando il testamento dovesse intendersi *pro veritate*, e quando similitudinario. Confessiamo, che s'ignora da noi cosa voglia il Contradittore ritrarne. Se debba intendersi per *veritatem*, giusta il sentimento di Decio, il fedecommesso ordinato da Francesco dee considerarsi tale quale

(1) *Consil.* 362. & 497.

(2) *Socin. jur. Conf.* [illegible]

le quello del Gran Priore, a cui si riferisce, anzi una proroga del medesimo per i particolari beni liberi del secondo Testatore. Se poi similitudinario dee versare *inter easdem personas*, *& cum iisdem conditionibus* del testamento, a cui si riferisce. Il Cardinal de Luca (1) nel rapportare i contrarj pareri di Decio e di Socino, ecco come si spiega *si quidem Decius vult relationem operari per veritatem*, *id est quod vere & proprie fideicommissum in testamento referente ordinatum censendum sit paternum* giacchè pare che la disputa si versasse sul testamento del figlio, che si era rimesso a quello del Padre, *seu illius a quo testamentum relatum ordinatum est*, *ad favorem in relata dispositione vocatorum*, *& quam sequuntur Beretta Cons. 74. & Crav. Cons. 987. Soccinus autem vult oppositum*, *ut scilicet censeatur similitudinarium*, *ut quemadmodum primus testator deficiente filio masculo*, *cui prælationem dederat filiam feminam jam exclusam ad ejus virilem reintegrare voluit*, *ita secundus ad similitudinem cum ipsius filiis masculis & feminis idem servari voluerit*, *atque hanc secundam Soccini sententiam*, *pro similitudine magis*, *quam pro veritate in puncto juris veriorem esse profitetur Peregrinus*, *Fusarius &c.*

Il Peregrino (2) poi sull' enunciata disputa fra Decio e Socino manifesta meglio lo stato della quistione. Nell' atto che mette per assioma cogli argomenti tratti dalle leggi, e col-

(1) *Disc.* 119. *de fideic.*

(2) *De fideic. Art.* 16. *n.* 14. *&* 115.

e colle autorità de' Dottori, e specialmente di Bartolo, che volle *relatum implicite contineri in referente ac si expressum esset, etiam ubi expressio pro forma requiritur veluti in institutione heredis*, soggiugne. *Ex his infertur ad decisionem casus de facto occurrentis, nam filius, qui a Patre cum aliis filiis, fratribusque suis institutus fuerat, & per fideicommissum reciprocum gravatus testamentum fecit, & institutis fratribus suis jussit bona sua subjacere fideicommisso, secundum quod, & prout per patrem suum testamento suo dispositum fuerat. Nam dubitare contingit an dictiones hæ stent relative, & secundum veritatem, ita quod fideicommissum paternum sit prorogatum, quoad bona hæc, nam sic fieri posse pro absoluto præsupponitur, siquidem captatoria non potest dici voluntas hæc, quia ad præteritam dispositionem refertur, & quia sic potest quis Testatori consentire, ut de re consentientis fideicommittat ad ea quæ plene dixi in Art. 44. n. 33. fortius poterit velle ut paternum jam fideicommissum ordinatum bona sua contineat, cum in re sua absoluta sit testandi potestas. An vero dictiones illæ stent similitudinarie ita ut fideicommissum sit filii & novum ad similitudinem, & sub illis conditionibus, & inter illos personas prout paternum.*

In qualunque aspetto voglia dunque considerarsi il testamento di Francesco Ruffo Buoncompagno o *pro veritate* secondo il parere di Decio, o *similitudinario* secondo il parere di Socino, niun bene può ritrarne la Principessa di Stigliano. Nel primo caso sarà una proroga del testamento del Gran Priore per i particolari beni di Francesco Buoncompagno, e nel

e nel fecondo farà fimilitudinario colle condizioni fteffe, e tra le perfone fteffe contenute in quello del Gran Priore. Nel primo, e nel fecondo cafo le femine non maritate in famiglia, ed in una delle fei del Gran Priore defignate, non hanno dritto di potere alla chiamata del fedecommeffo afpirare.

Ma fiafi generofo colla Principeffa di Stigliano. Vuole che il fedecommeffo di Francefco Buoncompagno non fia nè *pro veritate*, nè fimilitudinario a quello del Gran Priore, e dove in effo è la chiamata delle femine? Sono invitati al godimento i foli mafchi da primogenito in primogenito. In quefto cafo l'ultimo mafchio farebbe ftato il Duca D. Nicola, ed in effo lui farebbefi eftinta la chiamata. Quefto difpofe in benefizio di D. Ippolita. Se vi era dunque robba appartenente al fedecommeffo di Francefco Buoncompagno, quefta diventata libera in D. Nicola, è libera paffata nella fua erede *ex teftamento*, e quefta ha potuto alienarla.

Volle anche il Contradittore mettere in veduta due argomenti con molta energìa in foftegno delle ragioni della fua Cliente, nafcenti dall'efpreffioni del teftatore. Conviene che fe ne faccia anche menzione, per foddisfarlo in quanto ei defidera.

Pretefe che avendo il teftatore iftituito ne' fuoi beni erede Carlo fuo figlio colle feguenti efpreffioni *in aumento di fua cafa vincolati da primogenito in primogenito, come dichiara la buona memoria del fudetto Priore mio zio*, la parola *fua Cafa* debba intenderfi de' figli di Carlo, e non già del Duca di Baranello, che era in altra linea.

Bi-

Bisogna premettere che il testamento di Francesco Ruffo Buoncompagno fu dettato da esso lui ad un Razionale, che tenea in Bagnara, mentre giacea in letto infermo, come nel citato testamento ci avverte, onde nè esso, nè il suo Razionale badò alla proprietà dell' espressione, anche perchè le parole *casa* e *famiglia* in molti luoghi hanno il medesimo significato. Infatti si dice volgarmente casa *Colonna*, casa *Ruffo*, in vece delle famiglie di questo nome. Ecco perchè molti Dottori e particolarmente il Mantica, ed il Cardinal de Luca insegnano in varj luoghi delle loro opere, che debbansi le parole intendere giusta la capacità di chi le pronunzia, e di chi le scrive. Non si deve perciò attendere l'improprio modo di spiegarsi di un testatore, che non era Dottore, e che dettava ad un Razionale. Ma vi è di più: la parola *casa* volgarmente vien per *famiglia* pigliata, ed in tal guisa si espresse anche il primo fedecommettente Francesco il più vecchio in molti luoghi del suo testamento, quando ordinò, che nella mancanza de' maschi del primo chiamato fosse invitata la femina succeditrice ne' Feodi, purchè si maritasse con Cavaliere di *casa* Ruffo. Si è usata anche in questo senso da' più accreditati Autori della nostra favella, come dal Boccaccio (1), dal Dante (2), dal Berni (3), e dal *Casa* (4).

Se

(1) *Nov.* 29. 8., e *Nov.* 113. 14.
(2) *Purgat.* 14.
(3) *Orl.* 3. 6. 4.
(4) *Lettere*.

Se dal principio fino al fine si leggono poi i testamenti tutti, ne' quali sono compresi i fedecommessi de' Duchi di Bagnara, chiaro appare, che il fine, a cui la disposizione è diretta, è quello di conservare i beni nell'agnazione e nella famiglia. Il Duca Francesco il più vecchio nello stabilire nel 1643. il fedecommesso de' ducati 250 mila chiamò il suo primogenito Carlo, ed i di lui discendenti maschi colla qualità primogeniale. In difetto di essi chiamò la femina discendente da Carlo succeditrice ne' feodi, con che si trovi casata con Cavaliere di *casa Ruffo*; e non trovandosi casata, colla legge *de nubendo in familia*.

Il Gran Priore di Capua e Priore di Bagnara D. Fabrizio figlio di esso Francesco, e fratello di Carlo prima chiamato, nella fondazione del Monte, e nella istituzione del majorato in benefizio del primogenito di Carlo, che fu Francesco Ruffo Buoncompagno, e de' di costui discendenti maschi da primogenito in primogenito, entra nelle vedute del genitore, e nella inesistenza de' maschi discendenti dal primo chiamato al godimento del fedecommesso, prescrive, che le femine discendenti da Francesco Buoncompagno a poter godere del fedecommesso non solo dovessero essere maritate *in familia*, ma tassativamente disegnò *sei rami* di essa famiglia, fra' quali raggirarsi dovesse la scelta, e tanto ebbe a cuore la prorogativa del sesso, che non chiamò la femina maritata con un Cavaliere de' sei luoghi da esso individuati, ma bensì il Cavaliere istesso, che avesse menato in moglie quella tal femina.

Il

Il Duca Francesco Buoncompagno sulle vestigie dell' Avo, e del Gran Priore suo zio fondò un majorato all' intuito similitudinario a quello del Gran Priore per i beni liberi, de' quali potea disporre. Nè dee trascurarsi di riflettere, che mentre aveva avanti gli occhi le disposizioni dell'Avo D. Francesco, e del Gran Priore suo zio, nelle quali erano le femine escluse dal godimento del fedecommesso nella esistenza de' maschi agnati, volle piuttosto uniformare la sua disposizione a quella del Gran Priore, che a quella dell' Avo, appunto perchè in quella del Gran Priore la chiamata delle femine nella inesistenza de' maschi era più ristretta, dovendosi la femina per godere il maggiorato non solo maritarsi *in familia*, come avea ordinato il Duca Francesco, ma tassativamente in uno de' sei rami della famiglia designati, e dovea essa femina servire come di un mezzo per portare il fedecommesso al Cavaliere, che avrebbe scelto per suo marito, il quale Cavaliere era il vero chiamato.

La causa finale adunque, a cui tutte l' enunciate disposizioni sono dirette, è appunto la conservazione de' beni nella Famiglia Ruffo. La disposizione di quest' ultimo è la più chiara, ma ancorchè ambiguità nella parola vi si scorgesse pure secondo l' avviso del Molina (1). *Verba ipsius dispositionis consideranda non sunt, sed finis ad quem dispositio dirigitur*. La voce ambigua si dichiara per l' espressione

(1) *De primogenit. L.* 1. *C.* 5. *n.* 14.

ſione vicina ſecondo dice il Mantica (1). Coll'aver ſoggiunto immediatamente dopo *in aumento di ſua Caſa da primogenito in primogenito, come dichiara la buona memoria del ſudetto Gran Priore mio Zio*. Ecco la ſpiega del come intender ſi debba quell'*in aumento di ſua Caſa*; ma nel teſtamento del Gran Priore ſono chiamati i primogeniti maſchi della famiglia: dunque in quella di Franceſco Ruffo Buoncompagno lo ſono al pari.

Il ſecondo argomento, che il Contraddittore poſe in veduta par far vedere, che la chiamata nel fedecommeſſo di Franceſco Buoncompagno foſſe in benefizio della Dama ſua cliente, e non già del Duca di Baranello, fu che il fedecommeſſo di coſtui non ſia nel prezzo, ma nel corpo ſteſſo de' feudi, giacchè dice: *che di tutta la ſua robba tanto feudale quanto burgenſatica . . . . . . ſia erede D. Carlo Ruffo mio dilettiſſimo figlio primogenito, in aumento di ſua caſa, vincolati da primogenito in primogenito, come dichiara il Gran Priore*. Dice cha la nota grazia accordata al Baronaggio da Filippo IV. per mezzo di Luigi Poderigo relativamente al poter iſtituire magiorati ne' feudi, non ſi eſtende oltre del quarto grado, val quanto dire *ultra gradus permiſſæ ſucceſſionis*, eſſendoſi allora la prima volta ampliata colle grazia ſteſſa la ſucceſſione fino al quarto grado. Continuando aſſume, che ſiccome il Duca di Bara-

(1) *De conject. ult. vol. lib. 6. tit. 13. n. 3. & 10. L. heredes 21. §. 1. ff. qui teſtam. facere poſſunt.*

ranello non è ne' gradi della succeſſion feudale, così non può aſpirare al godimento di queſto fedecommeſſo.

Niun giovamento può la Principeſſa di Stigliano ricavar dalla riſtrizion della grazia *infra gradus permiſſæ ſucceſſionis*, perchè queſta reſtrizione non fu in beneficio delle femine, ma del Regio Fiſco, come nella grazia ſteſſa contenuta nella Prammatica 34. *de Feudis* il Sovrano concedente ſi eſpreſſe. *Ac inſuper concedimus prædictis viris nobilibus quod quilibet eorum poſſit fundare majoratus in ſuis feudis, infra terminos tamen ſucceſſionis permiſſæ ut ſupra, ita ut reſtitutionis ſeu fideicommiſſi onus ulterius in detrimentum juris devolutionis nobis, & noſtræ Regiæ Curiæ competentis non procedat*.

La robba della caſa di Bagnara era onnoſſia agli antecedenti fedecommeſſi. Il Duca Franceſco Ruffo Buoncompagno non aveva beni feudali di ſuo acquiſto, onde l'eſpreſſione di ſottoporre tutta la ſua eredità tanto feudale, quanto burgenſatica ad un fedecommeſſo potea intenderſi, a norma de' precedenti, ed all'ultimo caſo, ſolo di quello di cui potea diſporre. La volontà del Teſtatore determinata, per quello che ſi è antecedentemente detto, è di chiamare i maſchi, in eſcluſion delle femine: ma qualora la robba non poteſſe per qualche difficoltà averſi, non ſi dubita che ſe ne debba al chiamato il valore. Si conſidera allora nel diſponente una doppia intenzione, cioè che colui, in beneficio di cui diſpone, abbia la robba, o che in mancanza di

quella abbia almeno il valore. Il Giurenconsulto Papiniano (1) propone il caso di un testatore, che aveva legato un fondo prima comprato dalla Repubblica, ed essendo stata dopo la morte del compratore dall'Imperator Severo rescissa la vendita, restituito il prezzo all'erede, stimò il Giureconsulto di doversi questo al legatario *conjectura voluntatis pro modo existimationis partem solvendam esse respondi*. La Glossa nella parola *voluntatis* ne assegna la ragione, *nam qua ratione voluit habere prædium eadem & ejus pretium*. Il Cujacio nel comento di questa legge anche dice (2). *Respondet Papinianus posse sumpta conjectura ex voluntate testatoris qui utique fideicommissario vel prædium vel existimationem ejus præstare voluit*.

Nel nostro Regno è permesso il commercio de' feudi colle dovute solennità. In mancanza di esse non potendosi avere il feudo se ne deve il prezzo giusta la dottrina di Barrj (3), del Peregrino (4), e del Camerario (5), le di cui parole ci sia permesso di riferire. *Nam feudi commercium est. Quid enim si expresse legetur existimatio nonne deberetur omnino? Pariter ergo dicamus in tacita mente sic a lege in-*

(1) *L. qui solidum* §. 1. *ff. de leg.*

(2) *L. 9. Resp. Papin. ad* §. 1. *dicta L. qui solidum.*

(3) *De succ. L. 9. C. 3. n. 19.*

(4) *Art. 11. n. 103.*

(5) *In L. Imperialem fol. 27. lit. R.*

interpretata, e dopo molto averci ragionato conchiude *In quo tandem si nulla auctoritas, nulla ratio, nec aliqua ex doctrinis praedictis removere potest, moveat saltem voluntas testatoris, cui ob eam causam, quia post mortem loqui non potest tantum favemus*. Il Minadoi (1), il Freccia (2), e tutta la scuola de' feodisti è di questo avviso. Trascriveremo solo le parole del de Ponte (3): *Sic ergo recipit haec opinio decisionem ex juribus particularibus disponentibus existimationem deberi ex secunda intentione, semper quando res legata, q ae esse potest in commercio praestari non potest, prout fundatu n est esse feudum*. L'erede del feudatario, che ha venduto il feudo senza assenso in virtù della legge di Federico (4), *Constitutionem divae memoriae* può rivocare la vendita, *restituto pretio*.

Le opinioni de' citati feudisti sono unisone a quello, che dispone la civile ragione. Ulpiano (5) nel caso, che non potesse prestarsi quello che per fedecommesso era stato lasciato, dice doversene il prezzo. *Ex his apparet cum per fideicommissum aliquid relinquitur, ipsum praestandum quod relictum est, cum vero ipsum praestari non potest, existimatio-*

E 2 *nem*

(1) *Constit. in aliquibus in princip. n.* 33.

(2) *De subfeud. l.* 3. *diff.* 12.

(3) *Conf.* 88. *n.* 8.

(4) *De prohibita feudorum alienatione per Feder.*

nem esse praestandam. L' istesso Ulpiano (1) in altro luogo. *Sed si res aliena cujus commercium legatarius non habet, ei cui jus possidendi non est per fideicommissum relinquatur, existimationem deberi.* La condizione de' legati e de' fedecommessi colla nuova costituzione di Giustiniano fu migliorata, e più non si dubita che l'erede è obligato all' estimazion della cosa, il di cui commercio non è proibito, lasciata o per fedecommesso o per legato.

Ma per ritornare onde siam partiti: Dov'è mai nel testamento di Francesco Buoncompagno la chiamata delle femine? O il testamento di costui deve intendersi *pro veritate*, secondo il testamento del Gran Priore, e sarà una proroga del testamento, a cui si riferisce: o similitudinario, e deve essere colle stesse condizioni, e collo stesso ordine di chiamata; o non si voglia nè l'uno, nè l'altro, e debbe considerarsi una disposizione *ex se*, e dov' è in essa la chiamata delle femine? E' finita in questo caso la chiamata nel Duca D. Nicola, il quale ne ha potuto liberamente disporre, e l'erede di quest' ultimo potea per atti tra vivi, o di ultima volontà contrattare la robba ereditaria come le piacea.

Se tutto ciò al venerato Contradditore non basta a convincerlo, e voglia assumere che nel fedecommesso stabilito sul corpo de feudi *ultra gradus permissae successionis* siasi fatto un

(1) *L. Sed si res aliena ff. de legat.*

un atto nullo, quale ne è la conseguenza? Non ci sarà fedecommesso. Dunque la robba del Duca Francesco secondo di questo nome pervenne libera nelle mani dell' altro Francesco ultimo, e costui in forza delle grazie la sottopose al fedecommesso del milione e 200 mila ducati, in cui è chiara la chiamata del Duca di Baranello in esclusione non solo della Principessa di Stigliano, ma anche della Duchessa D. Ippolita maritata *in familia*. La di costui disposizione fu accettata tanto dal Duca D. Nicola, quanto dalla Duchessa D. Ippolita. Conchiudendo dunque diremo, che o si vuole *pro veritate* giusta il sentimento di Decio, e sarà una proroga di quello del Gran Priore: o similitudinario, e dee restare *inter easdem personas*, & *cum iisdem conditionibus* di quello del Gran Priore: o un testamento da sè, e non essendovi chiamate le femine, si è la chiamata estinta nell'ultimo maschio, che ne potea disporre, come ne ha disposto; o dee finalmente riputarsi un atto nullo, e non vi è fedecommesso, e la robba pervenuta libera al suo discendente Francesco ultimo, questo l' ha compresa nel fedecommesso del milione e 200 mila ducati, in cui è chiamato il Duca di Baranello.

E' tempo ormai di por fine alla nostra scrittura. I sapientissimi Giudici ornamento della G. C. che debbon decidere la presente controversia hanno motivo di rimproverarci per esserci diffusi in cose, che sembrano estranee dalla contesa. Abbiam dovuto però farlo per dare conveniente risposta a

quanto ſi è dedotto dalla Principeſſa di Stigliano, e per ſar vedere su quali deboli fili ella ſi appoggia. Ha già domandato nel S. C. innanzi tempo la dichiarazione della ſpettanza de' majorati. Ne aſpetti la deciſione, e non turbi la pace della Ducheſſa di Bagnara di lei ſorella, e del Duca di Baranello.

Napoli 31. Agoſto 1797.

Die 3. menſis Septembris 1797.
IMPRIMATUR
SANSEVERINO.

Antonia R. M.
in S. Giorgio
in Messina .

Ip
S.
Ri